SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° — Numero 14

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 17 gennaio 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che è in corso la procedura per l'invio dei bollettini di c/c postale «premarcati», per il rinnovo degli abbonamenti 2002 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo si prega di attendere e di utilizzare i suddetti bollettini. Qualora non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare, con cortese sollecitudine, la relativa disdetta a mezzo fax al n. 06-85082520.

NUMERI DI C/C POSTALE **16716029 Abbonamenti e vendite *Gazzetta Ufficiale***
16715047 Inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale*

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 2001.

Scioglimento del consiglio comunale di Pozzilli e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Pozzilli (Isernia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da sette consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Pozzilli (Isernia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Luciano Salzano è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 2001

CIAMPI

SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Pozzilli (Isernia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, con atto unico protocollato in data 16 novembre 2001, da sette componenti del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Isernia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2374-1/Sett. 1° del 20 novembre 2001, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Pozzilli (Isernia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Luciano Salzano.

Roma, 12 dicembre 2001

Il Ministro: SCAJOLA

02A00378

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 2001.

Scioglimento del consiglio comunale di Castellucchio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999 sono stati eletti il consiglio comunale di Castellucchio (Mantova) ed il sindaco nella persona del sig. Pierangelo Lazzarini;

Considerato che, in data 23 novembre 2001, il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Castellucchio (Mantova) è sciolto.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 2001

CIAMPI

SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Castellucchio (Mantova) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Pierangelo Lazzarini.

Il citato amministratore, in data 23 novembre 2001, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b),* n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Castellucchio (Mantova).

Roma, 18 dicembre 2001

Il Ministro: SCAJOLA

02A00379

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 2001.

Scioglimento del consiglio comunale di Tocco da Casauria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 29 novembre 1998 sono stati eletti il consiglio comunale di Tocco da Casauria (Pescara) ed il sindaco nella persona della sig.ra Maria Pina di Roberto;

Considerato che, in data 12 novembre 2001, il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Tocco da Casauria (Pescara) è sciolto.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 2001

CIAMPI

SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Tocco da Casauria (Pescara), è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 29 novembre 1998, con contestuale elezione del sindaco nella persona della sig.ra Maria Pina di Roberto.

Il citato amministratore, in data 12 novembre 2001, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b),* n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Tocco da Casauria (Pescara).

Roma, 12 dicembre 2001

Il Ministro: SCAJOLA

02A00380

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 7 gennaio 2002.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Neotyf».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, modificato e integrato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione datata 1° agosto 2001 della ditta Chiron S.p.a.;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Chiron S.p.a., è sospesa, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni:

NEOTYF:

50 blisters 3 capsule gastroresistenti 200 mg - A.I.C. n. 025268032;

«2.000 milioni capsule» blister da 3 capsule - A.I.C. n. 025268044.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 7 gennaio 2002

Il dirigente: GUARINO

02A00377

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 20 dicembre 2001.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Cosenza.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CALABRIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Dispone:

1. Mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Cosenza per il giorno 14 dicembre 2001.

1.1. È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Cosenza per l'intera giornata del 14 dicembre 2001.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che a seguito dello sciopero nazionale indetto dalle organizzazioni sindacali a cui ha aderito tutto il personale dell'ufficio provinciale A.C.I. di Cosenza, l'ufficio di cui al punto 1.1., nel giorno a fianco indicato, non ha operato, giuste comunicazioni a questa Direzione regionale con telegramma del 13 dicembre 2001, e con nota prot. n. 4571 del 20 dicembre 2001.

Riferimenti normativi dell'atto:

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592; art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Catanzaro, 20 dicembre 2001

Il direttore regionale: SACCONE

02A00119

PROVVEDIMENTO 20 dicembre 2001.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Crotone.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CALABRIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Dispone:

1. Mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Crotone per il giorno 14 dicembre 2001.

1.1. È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Crotone per l'intera giornata del 14 dicembre 2001.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che a seguito dello sciopero nazionale indetto dalle organizzazioni sindacali C.G.I.L., C.I.S.L. e U.I.L. a cui ha aderito tutto il personale dell'ufficio provinciale A.C.I. di Crotone, l'ufficio di cui al punto 1.1., nel giorno a fianco indicato, non ha operato, giuste comunicazioni a questa Direzione regionale del 13 dicembre 2001, con nota prot. n. 2094/2001 e del 19 dicembre 2001, con nota prot. n. 2127/2001.

Riferimenti normativi dell'atto:

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592; art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Catanzaro, 20 dicembre 2001

Il direttore regionale: SACCONE

02A00120

PROVVEDIMENTO 28 dicembre 2001.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli uffici I.V.A., sezione staccata, registro e imposte dirette di Lucca.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498 convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28 e, da ultimo, dal decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, recante norme per la sostituzione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, emanato in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che prevede, tra l'altro, l'istituzione delle agenzie fiscali;

Visto il decreto di attivazione delle agenzie fiscali prot. n. 1390 del 28 dicembre 2000;

Vista la nota prot. n. 5908 in data 12 dicembre 2001, della sezione staccata di Lucca - di previsione di mancato funzionamento;

Vista la nota n. 4292 in data 12 dicembre 2001, dell'ufficio I.V.A. di Lucca - di previsione di mancato funzionamento;

Vista la nota prot. n. 4321/A in data 13 dicembre 2001, del direttore dell'ufficio I.V.A. e sezione staccata di Lucca - con cui chiede l'emissione del decreto di mancato funzionamento;

Vista la nota n. 2563 in data 13 dicembre 2001 dell'ufficio del registro di Lucca - di previsione di mancato funzionamento;

Vista la nota n. 2564 in data 13 dicembre 2001 dell'ufficio del registro di Lucca - richiesta di emissione del relativo decreto di mancato funzionamento;

Vista la nota n. 17406 in data 12 dicembre 2001, dell'ufficio imposte dirette di Lucca - di previsione di mancato funzionamento;

Vista la nota n. 89/ris in data 13 dicembre 2001, dell'ufficio imposte dirette di Lucca - richiesta emissione del relativo decreto di mancato funzionamento;

Sentito l'ufficio del garante del contribuente che in data 28 dicembre 2001, prot. n. 296 Gar. ha espresso parere favorevole in merito all'accoglimento di quanto richiesto;

Dispone:

Il mancato funzionamento degli uffici I.V.A., sezione staccata, registro e imposte dirette di Lucca è accertato per i giorni 12 e 13 dicembre 2001.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 28 dicembre 2001

p. *Il direttore regionale F.:* LUCCI

02A00242

PROVVEDIMENTO 28 dicembre 2001.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale A.C.I. di Imperia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LIGURIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. È accertata la chiusura al pubblico dell'ufficio provinciale dell'A.C.I. di Imperia, pubblico registro automobilistico, nel giorno 14 dicembre 2001.

Motivazioni.

L'ufficio provinciale A.C.I. di Imperia ha comunicato, con nota 49315 del 18 dicembre 2001, la chiusura al pubblico il giorno 14 dicembre 2001 per sciopero del personale.

La procura generale della Repubblica di Genova, con nota prot. 553 del 19 novembre 2001, ha confermato la citata chiusura al pubblico.

Preso atto di quanto sopra, è stato disposto il presente decreto per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la relativa sospensione e proroga dei termini.

Riferimenti normativi dell'atto:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modifiche;

statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1);

regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Genova, 28 dicembre 2001

p. *Il direttore regionale:* VIOLA

02A00121

PROVVEDIMENTO 31 dicembre 2001.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico di Aosta.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA VALLE D'AOSTA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di seguito riportate;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Aosta, per il 14 dicembre 2001.

Motivazioni.

La Procura generale della Repubblica in Torino, con apposita nota ha comunicato che l'ufficio del P.R.A. di Aosta è stato chiuso il 14 dicembre 2001, per sciopero del personale indetto dalle OO.SS.

A seguito di quanto premesso si rende necessario regolarizzare la situazione sopra segnalata.

Riferimenti normativi dell'atto:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66);

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 3);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, nonché dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Aosta, 31 dicembre 2001

Il direttore regionale: GIUFFRIDA

02A00240

DECRETO 2 gennaio 2002.

Mancato funzionamento dell'Agenzia delle entrate ufficio del registro di Gorizia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, che all'art. 10 che modifica le norme succitate;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 10 ottobre 1997, prot. n. 1/7998/UDG con il quale il direttore generale del Dipartimento delle entrate ha delegato i direttori regionali territorialmente competenti ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici dei predetti dipartimenti;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, agli articoli 57 e 73;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 14 marzo 2000, che determina la data di entrata in vigore dell'Agenzia;

Visto il decreto del Ministero delle finanze 28 dicembre 2000, che stabilisce che le agenzie fiscali esercitano tutte le attività e le funzioni previste dalla norma e dallo statuto;

Vista la nota n. 4536 del 14 dicembre 2001 con la quale l'Agenzia delle entrate ufficio del registro di Gorizia ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio nella giornata del 14 dicembre 2001, causa adesione allo sciopero proclamato dalle OO.SS.

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'Agenzia delle entrate ufficio del registro di Gorizia è accertato per il giorno 14 dicembre 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trieste, 2 gennaio 2002

Il direttore regionale: PIZZATO

02A00241

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE 20 dicembre 2001.

Profili interpretativi in materia di bandi di gara e di esecuzione dei lavori. (Determinazione n. 25).

IL CONSIGLIO

Considerato in fatto.

Sono pervenuti all'Autorità numerosi quesiti riguardanti l'interpretazione delle norme che regolano la predisposizione dei bandi di gara nonché la partecipazione delle imprese alle gare e la materiale esecuzione dei lavori. I quesiti in particolare fanno riferimento ai problemi nascenti dalla prossima fine (31 dicembre 2001) della fase transitoria prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34. Su tali norme l'Autorità ha espresso i propri avvisi in più occasioni (Nota illustrativa delle tipologie unitarie dei bandi di gara per l'affidamento dei lavori pubblici» nonché determinazioni 5/2001, 12/2001, 15/2001 e delibere n. 229/2001 e n. 377/2001) ma data l'importanza che hanno le questioni sollevate ritiene opportuno adottare una ulteriore determinazione che, alla luce di quanto già affermato e di nuove considerazioni, possa costituire un inquadramento generale degli aspetti dell'ordinamento dei lavori pubblici prima indicati.

Considerato in diritto.

Le disposizioni in materia di predisposizione dei bandi di gara, di partecipazione delle imprese alle gare per l'affidamento di appalti e di concessioni di lavori pubblici e quelle in materia di esecuzione degli stessi sono molteplici e sono contenute in più parti del relativo ordinamento. La individuazione dell'assetto normativo che ne consegue comporta in primo luogo la necessità di individuare quali siano le norme che contribuiscono alla sua formazione. Esse sono:

a) la disposizione (art. 9, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni) che, ai fini della qualificazione delle imprese, stabilisce la suddivisione delle opere e dei lavori in categorie di opere generali e categorie di opere specializzate;

b) le disposizioni (art. 18, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e art. 73, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e l'art. 30, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000) le quali stabiliscono che nei bandi di gara devono essere indicati:

l'importo complessivo dell'intervento oggetto dell'appalto;

la categoria, generale oppure specializzata (individuata sulla base delle declaratorie contenute nell'allegato *A* al decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000), che fra quelle che costituiscono l'intervento è da considerarsi prevalente in quanto di importo più elevato;

l'importo della categoria prevalente;

gli importi e le categorie, generali oppure specializzate (individuate sulla base delle declaratorie contenute nell'allegato *A* al decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000), cui sono riconducibili le lavorazioni diverse dalla prevalente necessarie per la realizzazione dell'intervento finito in ogni sua parte e capace di esplicare le funzioni economiche e tecniche richieste dalla stazione appaltante (definite dall'art. 13, comma 8, della legge n. 109/1994, e successive modificazioni, categorie scorporabili e così denominate nel prosieguo della determinazione);

c) la disposizione (art. 73, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999) che stabilisce che, per la partecipazione delle imprese alle gare di appalto, è richiesta la sola qualificazione nella categoria prevalente;

d) le disposizioni (art. 18 della legge n. 55/1990, e successive modificazioni e articoli 74 e 141 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999) che disciplinano la esecuzione delle lavorazioni previste nel bando di gara stabilendo che il soggetto aggiudicatario può:

eseguire direttamente tutte le lavorazioni della categoria prevalente;

eseguire direttamente, ancorché privo delle specifiche qualificazioni, tutte le lavorazioni delle categorie scorporabili che non siano né generali né relative ad una speciale elencazione di categorie di opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica (art. 13, comma 7, della legge n. 109/1994, e successive modificazioni e articoli 2, comma 1, lettera *g)* e 72, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999);

eseguire direttamente, qualora sia in possesso delle specifiche qualificazioni, tutte le lavorazioni delle categorie scorporabili che siano generali oppure comprese nel suddetto elenco;

subappaltare a soggetti in possesso di adeguate qualificazioni le lavorazioni della categoria prevalente entro il limite del 30%;

affidare a soggetti, anche privi di adeguate qualificazioni, l'esecuzione di prestazioni consistenti in forniture e posa in opera ed in noli a caldo, comprese nelle lavorazioni della categoria prevalente, qualora siano di importo inferiore al 2% dell'importo complessivo dell'intervento o, comunque, inferiore a euro 100.000, oppure, qualora di importo superiore a tali limiti, il costo della mano d'opera per l'attività espletata in cantiere sia inferiore al 50% dell'importo del sub-contratto;

subappaltare, sempre che non venga in evidenza il divieto di subappalto (art. 13, comma 1, della legge n. 109/1999, e successive modificazioni), senza limiti di importo, a soggetti in possesso di adeguata qualificazione, tutte le lavorazioni delle categorie scorporabili che siano generali oppure comprese nel suddetto elenco;

e) le disposizioni (ultimo capoverso delle premesse e indicazioni riportate nella tabella corrispondenze fra nuove e vecchie categorie contenuta nell'allegato *A* al decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000) che prevedono la suddivisione delle categorie, generali e specializzate, in quelle a qualificazione non obbligatoria e in quelle a qualificazione obbligatoria: le prime (a qualificazione non obbligatoria) possono essere eseguite direttamente dal soggetto aggiudicatario ancorché privo della specifica qualificazione e le seconde (a qualificazione obbligatoria) possono essere eseguite dal soggetto aggiudicatario soltanto se in possesso della specifica qualificazione. Esse sono:

qualificazione non obbligatoria (OS1 - lavori in terra; OS6 - finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi; OS7 - finiture di opere generali di natura edile; OS8 - finiture di opere generali di natura tecnica; OS12 - barriere e protezioni stradali; OS23 - demolizioni di opere; OS26 - pavimentazioni e sovrastrutture speciali; OS32 - strutture in legno; OS34 - sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità);

qualificazione obbligatoria (tutte le categorie generali nonché le seguenti categorie specializzate: OS2 - superficie decorate e beni mobili di interesse storico artistico; OS3 - impianti idrico sanitari; OS4 - impianti elettromeccanici trasportatori; OS5 - impianti pneumatici; OS9 - impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico; OS10 - segnaletica stradale non luminosa; OS11 - apparecchiature strutturali speciali; OS13 - strutture prefabbricate in cemento armato; OS14 - impianti di smaltimento e recupero rifiuti; OS15 - pulizia di acque marine, lacustri, fluviali; OS16 - impianti per centrali produzione elettrica; OS17 - linee telefoniche ed impianti di telefonia; OS18 - componenti strutturali in acciaio; OS19 - impianti di reti di telecomunicazioni e di trasmissione e trattamento dati; OS20 - rilevamenti topografici; OS21 - opere strutturali speciali; OS22 - impianti di potabilizzazione e depurazione; OS24 - verde e arredo urbano; OS25 - scavi archeologici; OS27 - impianti per la trazione elettrica; OS28 - impianti termici e di condizionamento; OS29 - armamento ferroviario; OS30 - impianti interni elettrici; telefonici e televisivi; OS31 - impianti per la mobilità sospesa; OS33 - coperture speciali);

f) la disposizione (art. 13, comma 7, della legge n. 109/1994, e successive modificazioni) che prevede al verificarsi di una particolare condizione, uno speciale divieto di subappalto per opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica che devono essere elencate dal regolamento generale. Esse (articoli 2, comma 1, lettera *g)*, e 72, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999) sono:

il restauro, la manutenzione di superficie decorate di beni architettonici, il restauro di beni mobili, di interesse storico, artistico ed archeologico;

l'installazione, la gestione e la manutenzione ordinaria di impianti idrico sanitari, del gas, antincendio, di termoregolazione, di cucina e di lavanderia;

l'installazione, la gestione e la manutenzione di impianti trasportatori, ascensori scale mobili, di sollevamento e di trasporto;

l'installazione, la gestione e la manutenzione di impianti pneumatici, di impianti antintrusione;

l'installazione, la gestione e la manutenzione di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi e simili;

i rilevamenti topografici speciali e le esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali;

le fondazioni speciali, i consolidamenti di terreni, i pozzi;

la bonifica ambientale di materiali tossici e nocivi;

i dispositivi strutturali, i giunti di dilatazione, e gli apparecchi di appoggio, i ritegni antisismici;

la fornitura e posa in opera di strutture e di elementi prefabbricati prodotti industrialmente;

l'armamento ferroviario;

gli impianti per la trazione elettrica;

gli impianti di trattamento rifiuti;

gli impianti di potabilizzazione.

In primo luogo va precisato che agli appalti di importo pari o inferiore a euro 150.000 (L. 290.440.500) non si applicano le disposizioni in materia di categorie generali e specializzate, di categorie a qualificazione obbligatoria, di categorie a qualificazione non obbligatoria, di divieto di subappalto e, di conseguenza, di obbligo di prevedere nei bandi di gara le categorie scorporabili. Ciò in quanto tali appalti non sono soggetti alle disposizioni sul sistema unico di qualificazione. In questi casi, pertanto, i concorrenti (soggetti singoli o

associazioni orizzontali) partecipano alle relative gare qualora in possesso degli speciali requisiti previsti dalle norme (art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000) e gli aggiudicatari possono eseguire direttamente tutte le lavorazioni previste nell'appalto ed hanno la facoltà di subappaltarne il 30%. La garanzia che l'appaltatore sia in possesso di una professionalità adeguata si ottiene prevedendo una coerenza o analogia tecnica tra la natura dei lavori da affidare ed i lavori eseguiti dal concorrente. È evidente che sono ammissibili alle gare anche i soggetti in possesso di attestazione di qualificazione in una categoria coerente con la natura dei lavori da affidare.

La norma di cui alla precedente lettera *a)* non definisce cosa debba intendersi per opere generali e per opere specializzate. A tale esigenza si è provveduto con apposite norme regolamentari (art. 72, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e premesse dell'allegato *A* del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000). È stabilito che sono:

opere generali quelle che sono caratterizzate da una pluralità di lavorazioni, indispensabili per consegnare l'opera o il lavoro finito in ogni sua parte e capace di esplicare funzioni economiche e tecniche;

opere specializzate quelle lavorazioni che, nell'ambito del processo realizzativo dell'opera o del lavoro, necessitano di una particolare specializzazione e professionalità.

L'Autorità ha poi specificato (determinazione n. 48/2000) che le disposizioni, in sostanza, stabiliscono che le opere generali sono costituite da un insieme di lavorazioni, alcune proprie della categoria medesima e altre appartenenti a categorie di opere specializzate.

La norma di cui alla precedente lettera *b)* stabilisce, altresì, che le lavorazioni appartenenti a categorie generali o specializzate, diverse dalla categoria prevalente (denominate categorie scorporabili) da indicare nei bandi di gara, sono quelle di importo, singolarmente considerato, superiore al 10% dell'importo complessivo dell'appalto e, in ogni caso, quelle di importo superiore a euro 150.000 (L. 290.440.500).

Alla luce delle argomentazioni addotte dall'Autorità (atto di regolazione n. 5/2001 e determinazione n. 12/2001), va precisato che le attività indicate nelle categorie di cui all'allegato *A* al regolamento di qualificazione si riferiscono certamente a lavori, qualunque sia la relativa specificazione contenuta nella corrispondente declaratoria. Esse non possono infatti che rapportarsi alla disposizione (art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000) che fa riferimento all'esecuzione di opere generali e di opere specializzate che vanno intese come risultato di lavori e non di semplici forniture e posa in opera di beni o di noli a caldo ancorché le declaratorie (allegato *A* al decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000) facciano riferimento a tali tipi di prestazioni.

Si può, quindi, affermare che il bando di gara deve indicare non soltanto l'importo complessivo dell'intervento nonché la categoria prevalente ed il suo specifico importo, ma anche tutti gli eventuali sottoinsiemi delle lavorazioni costituenti l'intervento medesimo diverse da quelle appartenenti alla categoria prevalente (cioè le categorie scorporabili), specificando per ogni sottoinsieme categoria ed importo, soltanto però se per essi sussistano entrambe le seguenti condizioni: costituiscano un autonomo lavoro e siano di importo superiore al 10% dell'importo complessivo oppure di importo superiore a euro 150.000.

L'Autorità (determinazioni n. 5/2001 e n. 12/2001 e delibera n. 229/2001) ha specificato che si intende per lavoro autonomo un lavoro che, indipendentemente dalla categoria che identifica l'intervento dal punto di vista ingegneristico e dal fatto che la sua descrizione si trova concisamente, indirettamente o in parte compresa nella categoria prevalente, non ha bisogno di lavorazioni appartenenti ad altre categorie per esplicare la sua funzione. Ad esempio è lavoro autonomo la costruzione di una palificata di jet-grouting — appartenente alla categoria OS21 — sull'argine di un corso d'acqua i cui lavori della categoria prevalente sono appartenenti alla categoria OG8, oppure la costruzione di una facciata continua modulare costituita da telai metallici e vetri — appartenente alla categoria OS18 — da realizzarsi in un organismo edilizio appartenente alla categoria OG1.

L'Autorità ha, inoltre, precisato che ciò comporta che le prestazioni di fornitura e posa in opera o noli a caldo, che non sono da considerarsi (o non si è ritenuto che siano da considerarsi) autonomo lavoro, ad esempio la fornitura e posa in opera di travi precompresse prefabbricate per realizzare un ponte oppure i travetti precompressi per i solai di un edificio, sono comprese nelle lavorazioni della categoria prevalente e ad esse si applicano le disposizioni (art. 18, comma 12, della legge n. 55/1990, e successive modificazioni e art. 141 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999) previste in materia di assimilazione dei subcontratti, aventi ad oggetto attività che richiedono l'impiego di mano d'opera espletata in cantiere, a subappalti di lavori.

Emerge rispetto alle vecchie disposizioni (art. 23 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, abrogato dall'art. 231 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999) una novità. La categoria prevalente deve essere una sola: quella di importo più elevato fra quelle costituenti l'intervento e che, pertanto, identifica i lavori da appaltare (art. 73, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999). Va precisato che l'importo delle lavorazioni comprese nella categoria prevalente è residuale, nel senso che è il risultato di una serie di operazioni di scorporo, con le quali dall'importo complessivo dell'intervento si sottraggono via via gli importi delle lavorazioni delle categorie scorporabili.

La norma di cui alla precedente lettera *f)* (articoli 2, comma 1, lettera *g)*, e 72, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/2000) non fanno riferimento alle categorie generali e specializzate previste

nel regolamento di qualificazione. Poiché, però, i bandi di gara devono riportare l'indicazione delle categorie cui sono riconducibili le varie lavorazioni previste negli interventi è stato necessario procedere ad una comparazione fra le indicazioni del regolamento generale (decreto del Presidente della Repubblica n. 554/2000) e la elencazione delle categorie contenuta nel regolamento di qualificazione (decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000). A tale comparazione ha provveduto l'Autorità (nota illustrativa delle tipologie unitarie dei bandi di gara per l'affidamento dei lavori pubblici», nonché determinazione n. 12/2001 e delibera n. 229/2001). In base a tale operazione le categorie, che devono essere considerate altamente specializzate (così denominate nel prosieguo) e che sono tutte a qualificazione obbligatoria, cui si applica il divieto sono: OS2 - superficie decorate e beni mobili di interesse storico artistico; OS3 - impianti idrico sanitari; OS4 - impianti elettromeccanici trasportatori; OS5 - impianti pneumatici; OS11 - apparecchiature strutturali speciali; OS13 - strutture prefabbricate in cemento armato; OS14 - impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti; OS16 - impianti per centrali produzione elettrica; OS17 - linee telefoniche ed impianti di telefonia; OS18 - componenti strutturali in acciaio; OS19 - impianti di reti di telecomunicazioni e di trasmissione e trattamento dati; OS20 - rilevamenti topografici; OS21 - opere strutturali speciali; OS22 - impianti di potabilizzazione e depurazione; OS27 - impianti per la trazione elettrica; OS28 - impianti termici e di condizionamento; OS29 - armamento ferroviario; OS30 - impianti interni elettrici; telefonici e televisivi; OS33 - coperture speciali; OG12 - opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale.

Va precisato che l'elenco delle categorie a qualificazione obbligatoria è più ampio dell'elenco delle categorie altamente specializzate. Le categorie a qualificazione obbligatoria non comprese nel suddetto elenco sono: OS9 - impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico; OS10 - segnaletica stradale non luminosa; OS15 - pulizia di acque marine, lacustri, fluviali; OS24 - verde e arredo urbano; OS25 - scavi archeologici; OS31 - impianti per la mobilità sospesa.

L'insieme delle disposizioni in materia di divieto di subappalto (art. 13, comma 7, della legge n. 109/1994, e successive modificazioni, e articoli 2, comma 1, lettera *g)*, e 72, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999) pongono due problemi interpretativi:

a) lo speciale divieto di subappalto si applica soltanto per le lavorazioni appartenenti alle categorie — indicate nel bando di gara come categorie scorporabili — che siano categorie altamente specializzate oppure anche categorie generali;

b) il presupposto per l'applicazione del divieto di subappalto consiste nel fatto che tutte le categorie per le quali è applicabile il divieto sono di importo superiore al 15% dell'importo complessivo dell'intervento oppure per tutte quelle che superino il 15% indipendentemente dal fatto che ve ne siano alcune che non superino tale percentuale.

In primo luogo va precisato che alle categorie a qualificazione obbligatoria non comprese nell'elenco delle categorie altamente specializzate (OS9 - impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico; OS10 - segnaletica stradale non luminosa; OS15 - pulizia di acque marine, lacustri, fluviali; OS24 - verde e arredo urbano; OS25 - scavi archeologici; OS31 - impianti per la mobilità sospesa), qualora siano indicate nel bando di gara come categorie scorporabili non si applica mai lo speciale divieto di subappalto, mentre si applica sempre la disposizione che ne permette l'esecuzione da parte dell'aggiudicatario soltanto se in possesso della relativa qualificazione.

Per rispondere ai due quesiti prima indicati occorre esaminare il combinato disposto delle due disposizioni (art. 74, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e art. 13, comma 7, della legge n. 109/1994, e successive modificazioni) che sono inerenti il problema dello speciale divieto di subappalto.

La disposizione regolamentare (art. 74, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999) stabilisce che «Le lavorazioni relative ad opere generali e a strutture, impianti ed opere speciali di cui all'art. 72, comma 4, ...» cioè le lavorazioni relative alle categorie altamente specializzate «... indicate nei bandi di gara non possono essere eseguite dalle imprese qualificate per la sola categoria prevalente; esse, ...» quindi: le lavorazioni appartenenti alle categorie di opere generali nonché alle categorie altamente specializzate «... fatto salvo quanto previsto dall'art. 13, comma 7, della legge, sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Le medesime lavorazioni ...» cioè: quelle appartenenti alle categorie generali nonché alle categorie altamente specializzate «... sono altresì scorporabili e sono indicate nei bandi di gara ai fini della costituzione di associazioni temporanee di tipo verticale.».

La suddetta disposizione regolamentare ha due specifici contenuti:

a) il primo è quello che stabilisce che le lavorazioni delle categorie generali e delle categorie altamente specializzate non possono essere eseguite dal soggetto aggiudicatario in mancanza di adeguata qualificazione e, in tal caso, devono essere subappaltate a soggetti qualificati;

b) il secondo che non si può procedere al subappalto nel caso che vengano in evidenza alcune condizioni (art. 13, comma 7, della legge n. 109/1994, e successive modificazioni).

Va preliminarmente sottolineato che il primo contenuto non pone problemi interpretativi ed, inoltre, è coerente con la disposizione in materia di categorie a qualificazione obbligatoria e a qualificazione non

obbligatoria in quanto le categorie generali e le categorie altamente specializzate sono tutte a qualificazione obbligatoria e, quindi, le relative lavorazioni non possono essere eseguite dall'aggiudicatario in mancanza di adeguate qualificazione.

Il secondo contenuto comporta, invece, la necessità di interpretare l'inciso «fatto salvo quanto previsto dall'art. 13, comma 7, della legge».

La disposizione legislativa (art. 13, comma 7, della legge n. 109/1994, e successive modificazioni) stabilisce che viene in evidenza il divieto di subappalto nel caso in cui l'oggetto dell'appalto o della concessione comprenda, oltre alle lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente, «opere per le quali siano necessari lavori e componenti di notevole contenuto tecnologico e di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti ed opere speciali», elencate nel regolamento generale (articoli 72, comma 4, e 74, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999) e denominate sinteticamente, come prima detto, categorie altamente specializzate «qualora ciascuna di tali opere superi altresì in valore il 15% dell'importo totale dei lavori». È, quindi, in primo luogo necessario interpretare cosa si debba intendere per la frase «qualora ciascuna di tali opere superi altresì in valore il 15% dell'importo totale dei lavori».

Il termine «qualora» è una congiunzione condizionale che significa «nel caso che, quando, se mai» ed ha nel contempo valore temporale ed ipotetico mentre il termine «ciascuno» è un aggettivo ed un pronome indefinito che indica «ogni persona, tutte le persone, una totalità di persone o cose considerate però singolarmente» ed il termine «altresí» è un avverbio che significa «anche, inoltre». La frase quindi stabilisce che «nel caso che (... se mai, ... quando ...) nel bando di gara siano indicate come categorie scorporabili alcune particolari categorie (di cui si parlerà nel prosieguo) che sono tutte, considerate singolarmente, di importo superiore al 15% dell'importo complessivo dell'intervento» viene in evidenza uno speciale divieto di subappalto.

Tale interpretazione letterale se da una parte è coerente con i principi contenuti nelle norme legislative che vogliono favorire la più ampia partecipazione dei concorrenti, dall'altra parte non è strettamente in linea con l'esigenza, sentita dal legislatore, di ricorrere all'istituto dell'integrazione verticale nei casi in cui le lavorazioni delle categorie a qualificazione obbligatoria assumono un peso rilevante nell'ambito del lavoro. Infatti, subordinare l'obbligatorietà del ricorso alla integrazione verticale alla esistenza contemporanea di un limite per tutte le lavorazioni, riduce l'efficacia di un istituto introdotto per favorire una organica presenza di imprese nei lavori. Va comunque considerato che la suddivisione prima ricordata fra le categorie a qualificazione non obbligatoria e a qualificazione obbligatoria garantisce che i materiali esecutori delle lavorazioni, siano essi aggiudicatari o subappaltatori, debbono quasi sempre essere in possesso delle relative adeguate qualificazioni.

Stabilito il senso della frase «qualora ciascuna di tali opere superi altresì in valore il 15% dell'importo totale dei lavori» occorre stabilire se il divieto di subappalto riguarda esclusivamente le categorie altamente specializzate oppure anche le categorie generali indicate nel bando come categorie diverse da quella prevalente. Si tratta cioè di stabilire se «fatto salvo quanto previsto dall'art. 13, comma 7, della legge» si riferisce sia all'indicazione delle categorie altamente specializzate sia alla indicazione della condizione contenuta nella frase «qualora ciascuna di tali opere superi altresì in valore il 15% dell'importo totale dei lavori» nel senso prima stabilito o se, invece si riferisce esclusivamente a tale condizione e, di conseguenza il divieto di subappalto riguarderebbe sia le categorie altamente specializzate sia le categorie generali.

Per risolvere tale ulteriore quesito occorre tenere conto che nei bandi di gara, come è stato prima sottolineato, non è più possibile prevedere una pluralità di categorie prevalenti e quindi richiedere che il concorrente sia in possesso di una pluralità di qualificazione come era invece ammesso in vigenza delle vecchie norme (art. 23 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, abrogato dall'art. 231 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999) e che una categoria generale non pone sul piano tecnico minori problemi di una categoria altamente specializzata. In base a tali considerazioni non può non ritenersi che sia più rispondente ai principi sottesi a tutto l'ordinamento la seconda interpretazione. In sostanza il regolamento ha ritenuto che dovesse estendersi il divieto di subappalto oltre che alle categorie altamente specializzate anche alle categorie generali ove indicate nel bando come categorie scorporabili. Con tale estensione le disposizioni regolamentari hanno tenuto conto da una parte che le categorie generali hanno spesso elevati contenuti tecnici e dall'altra ha attutito l'effetto della disposizione che stabilisce l'unicità della categoria prevalente senza, però, stabilire molte condizioni per la partecipazione delle imprese agli appalti aprendo in tale modo il mercato degli appalti pubblici al più alto numero di concorrenti possibili. Le imprese possono, infatti, per loro scelta partecipare agli appalti sia come imprese singole sia come associazione orizzontale, verticale. In sostanza il possesso di più qualificazioni o la costituzione di una associazione verticale diventano obbligatori soltanto in alcuni casi.

Alla luce di quanto rilevato:

a) la risposta al primo quesito non può che essere nel senso che lo specifico divieto di subappalto si applica pure alle categorie generali, in quanto il regolamento (decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999), che concorre a costituire (art. 3, comma 2, della legge n. 109/1994, e successive modificazioni) l'ordinamento generale in materia di lavori pubblici, ha esteso tale divieto anche ad esse qualora siano indicate nei bandi di gara come categorie scorporabili;

b) la risposta al secondo quesito non può che essere nel senso che il divieto di subappalto viene in evi-

denza quando le lavorazioni appartenenti a categorie scorporabili, siano esse categorie generali e/o categorie altamente specializzate, singolarmente considerate, siano tutte di importo superiore al 15% dell'importo complessivo dell'intervento.

A chiarimento delle due disposizioni va rilevato che l'assenza dell'obbligo per il soggetto aggiudicatario di possedere specifiche qualificazioni, in quanto non viene in evidenza lo speciale divieto di subappalto, non incide sulla qualità delle realizzazioni. Va, infatti, ricordato che essendo le categorie generali e le categorie altamente specializzate tutte a qualificazione obbligatoria non possono che essere eseguite da soggetti, aggiudicatari oppure subappaltatori, in possesso delle relative qualificazioni.

Altro aspetto della normativa sul divieto di subappalto riguarda l'interpretazione della prescrizione (art. 13, comma 7, della legge n. 109/1994, e successive modificazioni) che prevede che le lavorazioni per le quali vige il divieto di subappalto debbano essere «eseguite esclusivamente dai soggetti aggiudicatari». Si pone il problema se la disposizione deve essere considerata con riferimento all'importo totale delle lavorazioni di ognuna della relative categorie scorporabili per le quali vige il divieto di subappalto oppure deve tener conto del fatto che la prescrizione di possedere adeguate qualificazioni comporta una sorta di obbligo di partecipare alla gara nella forma dell'associazione temporanea di tipo verticale e, quindi, come è stato prima affermato, resterebbe la facoltà per l'aggiudicatario di subappaltare le lavorazioni entro il limite del 30% dei suddetti importi totali. Per rispondere al quesito va tenuto presente che nel caso di associazioni temporanee verticali — indipendentemente se costituite per scelta del concorrente o perché conseguenza del divieto di subappalto — ogni mandante, assumendo l'esecuzione delle lavorazioni di una singola categoria, è da considerarsi assimilabile al soggetto che assume le lavorazioni della categoria prevalente. Non vi è dubbio, quindi, che sussiste la facoltà di subappaltare entro il limite del 30% le lavorazioni di ogni categoria.

Va, infine, precisato (art. 18 della legge n. 55/1990, e successive modificazioni) che il subappalto deve comunque essere autorizzato dalla stazione appaltante ed è sottoposto alla condizione (art. 18, comma 3, punto 1, della legge n. 55/1990, e successive modificazioni) che i concorrenti «abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo;». La disposizione comporta che i concorrenti, tutte le volte che non siano in possesso delle qualificazioni delle categorie scorporabili, debbano indicare nell'offerta la loro intenzione di volere subappaltare le lavorazioni di quelle categorie scorporabili che sono a qualificazione obbligatoria indipendentemente dal fatto che sussista o meno il loro diritto a procedere al subappalto. La stazione appaltante, in mancanza di una delle condizioni tassative fissate dalla legge non potrebbe, infatti, concedere l'autorizzazione. Ciò comporta che, qualora il bando di gara preveda, fra le categorie scorporabili, categorie a qualificazione obbligatoria ed il concorrente non sia in possesso delle corrispondenti qualificazioni oppure, in alternativa, non abbia indicato nell'offerta l'intenzione di procedere al loro subappalto, la stazione appaltante debba procedere alla sua esclusione dalla gara in quanto, in fase di esecuzione, lo stesso, qualora aggiudicatario, non potrebbe né eseguire direttamente le lavorazioni né essere autorizzato a subappaltarle.

Le norme (art. 95, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999) sulla partecipazione alle gare di appalto di un soggetto singolo (impresa individuale, anche artigiana, società commerciale, società cooperativa, consorzi tra società cooperative, consorzi tra imprese artigiane, consorzi stabili) prevedono che la qualificazione dello stesso può essere dimostrata in tre diversi modi tra loro alternativi:

a) nella categoria prevalente e per l'importo complessivo dell'intervento;

b) nella categoria prevalente per l'importo relativo alla categoria prevalente nonché nelle categorie scorporabili per i relativi importi;

c) nella categoria prevalente nonché in alcune delle categorie scorporabili per i relativi importi, purché la classifica della qualificazione nella categoria prevalente sia pari o superiore alla somma degli importi della categoria prevalente e delle categorie scorporabili per le quali il soggetto non è specificamente qualificato.

In ognuna delle tre ipotesi le disposizioni prevedono che la qualificazione sia comunque adeguata con riferimento all'importo complessivo dell'intervento.

Le norme (art. 95, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999) sulla partecipazione alle gare di appalto di un soggetto plurimo (associazione temporanee di concorrenti, consorzi di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, gruppo europeo di interesse economico) di tipo orizzontale prevedono che la qualificazione dello stesso deve essere non inferiore a quella prescritta per il soggetto singolo e deve essere posseduta nel seguente modo:

a) mandataria: misura minima pari al 40%;

b) mandanti: misura minima pari al 10%.

Va precisato che la suddetta disposizione — poiché stabilisce che la qualificazione della mandataria e delle mandanti deve essere almeno pari ad una percentuale di quella prevista per il concorrente singolo — consente di ritenere ammissibile la partecipazione — oltre che di una associazione di tipo orizzontale costituita da una mandataria e da alcune mandanti in possesso di qualificazione per la categoria prevalente e per classifica rispettivamente pari al 40% ed al 10% dell'importo complessivo dell'intervento — anche, in analogia al caso di cui alla precedente lettera *c)*, di una associazione nella quale la mandataria e le mandanti posseggano la qualificazione nella categoria prevalente ed in tutte o alcune delle categorie scorporabili rispettivamente per una classifica adeguata al 40% ed al 10% dell'importo della categoria prevalente oppure della

somma degli importi della categoria prevalente e delle categorie, scorporabili per le quali l'associazione orizzontale non è specificamente qualificata, nonché dei singoli importi delle categorie scorporabili per le quali l'associazione è specificamente qualificata.

Va inoltre specificato che la norma (art. 95, commi 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 ultimo periodo) che dispone che la mandataria deve possedere i requisiti in misura maggioritaria va intesa con riferimento ai requisiti minimi richiesti per lo specifico appalto. Ne consegue che non è consentito che la percentuale coperta dalle mandanti, al fine di dimostrare da parte della associazione temporanea orizzontale il possesso del 100% dei requisiti minimi, sia costituita da una quota di una mandante che sia di importo superiore a quella della mandataria.

Le norme (art. 95, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999) sulla partecipazione alle gare di appalto di un soggetto plurimo (associazione temporanee di concorrenti, consorzi di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, gruppo europeo di interesse economico) di tipo verticale prevedono che la qualificazione dello stesso deve essere posseduta nel seguente modo:

a) mandataria: categoria prevalente per il corrispondente importo;

b) mandanti: categorie scorporabili per i corrispondenti importi.

È stato prima ricordato che le lavorazioni delle categorie scorporabili sono tutte anche totalmente subappaltabili (art. 73, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999), fatto salvo il caso che sia da applicarsi la norma sullo speciale divieto di subappalto. Tale disposizione non pone problemi se l'aggiudicatario è un soggetto singolo oppure un'associazione temporanea di tipo orizzontale. Qualora, invece, l'aggiudicatario è un'associazione temporanea di tipo verticale occorre tenere conto che ciascuna delle mandanti assume l'esecuzione di lavorazioni di una particolare categoria e, pertanto, non vi è dubbio che sono da considerarsi assimilabili al soggetto che assume le lavorazioni della categoria prevalente. Ne consegue che esse possono subappaltare le lavorazioni esclusivamente entro il limite del 30% dell'importo delle lavorazioni assunte.

Alla luce delle suddette norme va verificata se sia possibile ammettere alle gare una associazione temporanea di tipo misto, cioè una associazione di tipo verticale in cui la mandataria sia costituita da un sub associazione orizzontale e le mandanti siano anch'esse sub associazioni orizzontali per ognuna delle categorie scorporabili, ed in caso affermativo quali siano le qualificazioni che devono possedere le imprese associate.

Alla ammissibilità di tale istituto non sembra ostino le norme (art. 13, comma 8, della legge n. 109/1994, e successive modificazioni, e art. 95, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999) che disciplinano l'associazione temporanea di tipo verticale. Infatti, la norma legislativa si limita a definire la nozione di tale associazione come quella nel cui ambito uno degli associati realizza i lavori della categoria prevalente e gli altri associati i lavori delle categorie scorporabili e la norma regolamentare stabilisce soltanto che la mandataria deve essere qualificata nella categoria prevalente e per il relativo importo e che le mandanti devono essere qualificate nelle categorie scorporabili e per i relativi importi che intendono assumere. Non viene, quindi, escluso né che la mandataria assuntrice delle lavorazioni della categoria prevalente possa essere una associazione temporanea di tipo orizzontale né che le mandanti assuntrici delle lavorazioni delle categorie scorporabili possano essere anche più di una per ognuna di queste categorie. L'utilizzazione di tale istituto appare d'altra parte rispondere all'esigenza di aprire il mercato degli appalti pubblici al più alto numero di imprese possibili cioè all'obiettivo di favorire la più ampia concorrenza. L'ammettere che la mandataria e/o le mandanti possano essere una associazione temporanea di tipo orizzontale raggiunge, inoltre, il risultato di assicurare maggiori garanzie (responsabilità solidale ed illimitata tra le imprese associate orizzontalmente) alla stazione appaltante rispetto a soggetti costituiti da una sola impresa.

Non è invece possibile una associazione che veda le lavorazioni della categoria prevalente assunte da una associazione di tipo verticale in quanto se le suddette lavorazioni fossero suddivisibili sul piano qualitativo, tanto da essere assunte da imprese dotate di specifiche qaulificazione, le diverse lavorazioni sarebbero state indicate nel bando di gara come appartenenti a categorie scorporabili.

In tal senso si è espressa anche la giurisprudenza (Tar Sicilia, Palermo, 14 luglio 1997, n. 1211; Cons. di Stato, sez. IV, 9 luglio 1998, n. 702; Cons. Giust. Amm. Sic., 16 settembre 1998, n. 477, Cons. Giust. Amm. Sic., 13 ottobre 1998, n. 618; Tar Valle d'Aosta 16 settembre 1999, n. 123) sia in vigenza delle vecchie norme e sia in vigenza delle nuove.

Considerato ammissibile la partecipazione alle gare di appalto della associazione temporanea di tipo misto nella forma prima descritta occorre ora definire quali debbano essere le qualificazioni possedute dalle imprese associate affinché risultino dimostrati i requisiti di ammissibilità prescritti.

In base alle disposizioni in materia di associazioni temporanee prima delineate non vi è dubbio che:

a) la mandataria deve possedere la qualificazione per la categoria prevalente e per una classifica adeguata al 40% dell'importo cui deve far fronte l'intera sub associazione orizzontale (somma degli importi della categoria prevalente e delle categorie scorporabili per le quali l'associazione temporanea mista non è specificamente qualificata);

b) le mandanti che intendono assumere l'esecuzioni di lavorazioni della categoria prevalente devono possedere la qualificazione per la categoria prevalente e

per una classifica adeguata al 10% dell'importo cui deve far fronte l'intera sub associazione orizzontale (somma degli importi della categoria prevalente e delle categorie scorporabili per le quali l'associazione temporanea mista non è specificamente qualificata), fermo restando la copertura dell'intero importo;

c) le mandanti che intendono assumere lavori nelle categorie scorporabili devono possedere la qualificazione con riferimento ad ognuna di tali categorie;

d) l'importo di ognuna delle categorie scorporabili può essere coperto anche da più di una mandante con la condizione che almeno una di esse (da considerarsi mandataria della sub associazione orizzontale che intende assumere l'esecuzione delle lavorazioni della categoria scorporabile) sia qualificata per una classifica adeguata al 40% dell'importo e le altre per una classifica adeguata al 10% del suddetto importo, fermo restando la copertura dell'intero importo.

Si ritiene, però, che la possibilità di concorrere in forma di associazione mista debba essere esplicitamente prevista nei bandi di gara. Le stazioni appaltanti nello stabilire tale possibilità devono comunque adottare una particolare cautela. La facoltà deve essere valutata con riferimento, in particolare, al tipo ed all'importo delle lavorazioni delle categorie scorporabili. Deve essere anche valutato se non sia necessario prevedere nei documenti progettuali che l'esecuzione di tali categorie debba avvenire costituendo per ognuna di esse, ai sensi dell'art. 96 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, una apposita società.

Va inoltre precisato che non vi può essere dubbio in merito al fatto che la disposizione (art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000) — che permette alle imprese associate o consorziate di considerare, qualora qualificate per almeno un quinto dell'importo complessivo a base di gara, la propria classifica incrementata di un quinto — è applicabile anche alle associazioni di tipo verticale o misto. In tal caso, però, è evidente che la suddetta condizione di qualificazione per un quinto dell'importo complessivo dell'appalto va riferita ai singoli importi della categoria prevalente e delle categorie scorporabili.

Va infine considerato che l'assetto normativo illustrato si applica anche ai consorzi di cui all'art. 2602 del codice civile ed ai gruppi europei di interesse economico (art. 10, comma 1, lettera *e)* ed *e-bis)* della legge n. 109/1994, e successive modificazioni) con riferimento alle capogruppo ed alle imprese consorziate.

Altro aspetto delle disposizioni che si stanno esaminando riguarda il fatto che i requisiti prescritti per la partecipazione alle gare di appalto e le modalità di documentazione del loro possesso da parte dei concorrenti (art. 3, comma 2, art. 3, comma 6, art. 28, art. 30, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, e art. 73, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999) sono diversi a seconda dell'importo complessivo dell'intervento. In base a tali diversità gli appalti sono da considerarsi suddivisi in quelli di:

a) importo complessivo superiore a euro 20.658.276 (lire 40 miliardi);

b) importo complessivo superiore a euro 1.500.000 (L. 2.904.405.000) e pari o inferiore a euro 20.658.276 (lire 40 miliardi);

c) importo complessivo superiore a euro 150.000 (L. 290.440.500) e pari o inferiore a euro 1.500.000 (L. 2.904.405.000);

d) importo complessivo pari o inferiore a euro 150.000 (L. 290.440.500).

In primo luogo va rilevato che gli appalti di importo complessivo superiore a euro 1.500.000 (L. 2.904.405.000) e pari o inferiore euro 20.658.276 (lire 40 miliardi) non pongono particolari problemi in quanto in tali casi la qualificazione deve essere dimostrata mediante le attestazioni di qualificazione e le categorie scorporabili da indicare nei bandi sono certamente pari o superiori a euro 150.000 (L. 290.440.500) e, quindi, comunque la qualificazione deve essere dimostrata mediante le suddette attestazioni.

Così non pongono particolari problemi gli appalti di importo complessivo pari o inferiore a euro 150.000 (L. 290.440.500) in quanto ad essi si applicano in ogni caso particolari disposizioni (art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000) e, quindi, non vi è obbligo del possesso delle attestazioni di qualificazione.

Gli appalti di importo complessivo superiore a euro 20.658.276 (lire 40 miliardi) pongono, invece, il problema di stabilire se le mandatarie e le mandanti, sia dei raggruppamenti orizzontali, sia di quelli verticali e sia di quelli misti — nel caso che gli importi cui sono da riferirsi le attestazioni di qualificazione siano inferiori a euro 20.658.276 (lire 40 miliardi) — debbano dimostrare di aver realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, una cifra d'affari in lavori non inferiore a tre volte la percentuale dell'importo complessivo di loro spettanza (art. 3, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000). Non vi è dubbio che tale obbligo deve sussistere in quanto in caso contrario non vi sarebbe par condicio fra soggetto singolo e soggetti plurimi.

Anche gli appalti di importo complessivo superiore a euro 150.000 (L. 290.440.500) e pari o inferiore a euro 1.500.000 (L. 2.904.405.000) pongono alcuni problemi in quanto gli importi delle lavorazioni appartenenti a categorie scorporabili possono essere sia superiori a euro 150.000 (L. 290.440.500) e sia pari o inferiori a euro 150.000 (L. 290.440.500).

Nel caso che gli importi delle lavorazioni appartenenti a categorie scorporabili siano tutti superiori a euro 150.000 non vi è dubbio che la qualificazione deve essere dimostrata attraverso le attestazioni di qualificazione.

Nel caso che gli importi delle lavorazioni appartenenti a categorie scorporabili siano alcuni superiori a euro 150.000 ed altri inferiori si pone il problema di stabilire se la qualificazione debba essere comunque dimostrata tramite attestazione di qualificazione oppure può essere dimostrata anche rispettando le disposizioni previste per gli appalti di importo pari o inferiori a euro 150.000 (art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000).

Le disposizioni che interferiscono con il problema sono cinque:

a) la prima (art. 8, comma 2, della legge n. 109/1994, e successive modificazioni) prevede la istituzione di un «... sistema di qualificazione, unico per tutti gli esecutori di lavori pubblici di cui all'art. 2, comma 1, di importo superiore a euro 150.000 ... ».

b) la seconda (art. 8, comma 11-*quinquies*, della legge n. 109/1994, e successive modificazioni) prevede che il regolamento di qualificazione debba stabilire «... i requisiti di ordine generale, organizzativo e tecnico debbano possedere le imprese per essere affidatarie di lavori pubblici di importo inferiore a euro 150.000.»;

c) la terza (art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000) stabilisce che la qualificazione di cui all'art. 8 della legge n. 109/1994, e successive modificazioni «... è obbligatoria per chiunque esegua i lavori affidati dai...... di importo superiore a euro 150.000.»;

d) la quarta (art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000) stabilisce che «... le imprese possono partecipare agli appalti di lavori pubblici di importo pari o inferiore a euro 150.000 qualora in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico organizzativo: ...» e, quindi, anche se non in possesso dell'attestazione di qualificazione;

e) la quinta (art. 73, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999) che stabilisce che vanno indicate nei bandi «... tutte le parti, appartenenti a categorie generali o specializzate di cui si compone l'opera o il lavoro ...».

Le disposizioni di cui alle lettere *a)* e *c)* prevedono che l'attestazione di qualificazione riguarda gli esecutori dei lavori e, quindi, sembrerebbe che nel caso di importi delle categorie scorporabili che siano inferiori a euro 150.000, non si potrebbe richiedere obbligatoriamente il possesso della suddetta attestazione per quell'imprese che eseguiranno tali lavorazioni.

Le disposizioni di cui alle lettere *b)* e *d)* prevedono che l'attestazione di qualificazione riguarda i soggetti che partecipano alle gare e, quindi, sembrerebbe che è ininfluente il fatto che il bando preveda lavorazioni di importo inferiore a euro 150.000 in quanto è l'importo complessivo dell'appalto che condiziona se debba o non debba considerarsi obbligatorio il possesso della suddetta attestazione.

È evidente, però, che la disposizione che condiziona la risposta al quesito è quella di cui alla lettera *e)*, la quale — poiché stabilisce che le lavorazioni delle categorie scorporabili devono essere indicate nel bando di gara non solo sulla base del fatto che sono di importo pari o superiore a certi valori ma anche perché, sulla base di quanto precisato dall'Autorità, sono state considerate autonomi lavori con riferimento alle declaratorie delle categorie generali o specializzate — comporta il fatto che le imprese che eseguiranno tali lavorazioni, qualora siano le aggiudicatarie stesse, devono essere in ogni caso in possesso di adeguata qualificazione.

Alla stessa conclusione si perviene esaminando separatamente i casi dell'impresa singola e delle associazioni temporanee.

Per quanto riguarda l'impresa singola, poiché è disposto (art. 95, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999) che la qualificazione deve essere comunque adeguata all'importo complessivo dell'appalto, non vi è dubbio che la qualificazione deve essere dimostrata mediante il possesso dell'attestazione di qualificazione. Ammettere, infatti, che la qualificazione possa essere dimostrata anche con il possesso dei requisiti previsti per gli appalti di importo pari o inferiori a euro 150.000 (art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000) potrebbe comportare che la cifra d'affari in lavori realizzata dall'impresa nel quinquennio di riferimento non sia pari o superiore all'importo complessivo dell'appalto in quanto lo stesso certificato potrebbe essere impiegato per documentare più requisiti, in contrasto con il principio che ogni certificato deve essere utilizzato una sola volta.

Per quanto riguarda l'impresa plurima di tipo orizzontale, poiché è disposto (art. 13, comma 2, della legge n. 109/1994, e successive modificazioni e art. 95, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e articolo) che le imprese associate sono solidalmente responsabili le qualificazioni possedute dalle imprese associate e che i requisiti, sia della mandataria o capogruppo e sia della mandanti o consorziate, debbono essere non inferiori ad una percentuale dei requisiti previsti per il soggetto singolo che, come prima precisato sono dimostrati mediante l'attestazione di qualificazione, non vi è dubbio che anche in questo caso la qualificazione debba essere dimostrata tramite il possesso della suddetta attestazione.

Per quanto riguarda l'impresa plurima di tipo verticale, poiché è disposto (art. 13, comma 2, della legge n. 109/1994, e successive modificazioni e art. 95, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999) che i requisiti, sia della mandataria o capogruppo e sia delle mandanti o consorziate, debbono essere adeguati alla categoria ed all'importo dei lavori che intendono assumere, non vi è dubbio che la qualificazione della mandataria e delle mandanti debba essere dimostrata mediante il possesso dell'attestazione di qualificazione in quanto si tratta di eseguire lavorazioni che sul piano tecnico sono state ritenute costituire autonomi lavori.

Va in ultimo rilevato che, nel caso dei subappaltatori, si applicano certamente le disposizioni di cui alle precedenti lettera *a)* e *c)* in quanto questi sono da considerarsi certamente esecutori di lavori e non partecipanti alle gare.

* * *

Dal combinato disposto delle suddette disposizioni in conclusione si può affermare che:

A) Per gli appalti di importo complessivo pari o inferiore ad euro 150.000:

1) in fase di gara i concorrenti:

possono partecipare alla gara come impresa singola e come associazione temporanea orizzontale;

devono documentare di aver eseguito lavori di natura analoga a quelli da affidare oppure essere in possesso di attestazione di qualificazione in una categoria coerente con la natura dei lavori da affidare;

possono indicare di voler subappaltare il 30% delle lavorazioni dell'appalto;

2) in fase esecutiva l'aggiudicatario:

potrà eseguire direttamente tutte le lavorazioni dell'appalto;

potrà subappaltare a soggetti in possesso delle specifiche qualificazioni (art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/2000 oppure attestazione di qualificazione) fino al 30% delle lavorazioni dell'appalto;

potrà affidare a soggetti, anche privi di adeguate qualificazioni, l'esecuzione di prestazioni consistenti in forniture e posa in opera ed in noli a caldo, comprese nelle lavorazioni appaltate, qualora siano di importo inferiore al 2% dell'importo complessivo dell'intervento o, comunque, inferiore a euro 100.000, oppure, qualora di importo superiore a tali limiti, il costo della mano d'opera per l'attività espletata in cantiere sia inferiore al 50% dell'importo del sub-contratto.

B) Per gli appalti di importo complessivo superiore a euro 150.000:

1) il divieto di subappalto si applica nel caso che le categorie scorporabili, generali o altamente specializzate, siano tutte, singolarmente considerate, di importo superiore al 15% dell'importo complessivo dell'intervento;

2) nel caso sia applicabile il divieto di subappalto:

a) in fase di gara i concorrenti:

possono partecipare alla gara come impresa singola, come associazione temporanea orizzontale, come associazione temporanea verticale e come associazione temporanea mista;

hanno l'obbligo di dimostrare di essere in possesso delle specifiche qualificazioni in tutte le categorie scorporabili per le quali vige il divieto;

non hanno l'obbligo di dimostrare di essere in possesso delle specifiche qualificazioni per quelle categorie scorporabili per le quali non vige il divieto di subappalto;

possono indicare di voler subappaltare il 30% delle lavorazioni della categoria prevalente ed il 100% delle lavorazioni delle categorie scorporabili per le quali non vige il divieto di subappalto;

hanno l'obbligo di indicare nell'offerta di voler subappaltare tutte le lavorazioni delle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria per le quali non vige il divieto di subappalto e per le quali non è in possesso delle specifiche qualificazioni;

b) in fase esecutiva l'aggiudicatario:

potrà eseguire direttamente tutte le lavorazioni della categoria prevalente;

potrà subappaltare a soggetti in possesso delle specifiche qualificazioni fino al 30% delle lavorazioni della categoria prevalente;

potrà subappaltare a soggetti in possesso delle specifiche qualificazioni, fino al 30% dei loro singoli importi, le lavorazioni delle categorie scorporabili per le quali vige il divieto di subappalto;

potrà affidare a soggetti, anche privi di adeguate qualificazioni, l'esecuzione di prestazioni consistenti in forniture e posa in opera ed in noli a caldo, comprese nelle lavorazioni della categoria prevalente, qualora siano di importo inferiore al 2% dell'importo complessivo dell'intervento o, comunque, inferiore a euro 100.000, oppure, qualora di importo superiore a tali limiti, il costo della mano d'opera per l'attività espletata in cantiere sia inferiore al 50% dell'importo del sub-contratto;

potrà eseguire, ancorché non in possesso delle specifiche qualificazioni, tutte le lavorazioni delle categorie scorporabili a qualificazione non obbligatoria oppure subappaltarle a soggetti in possesso delle specifiche qualificazioni;

potrà eseguire direttamente, nel caso sia in possesso delle specifiche qualificazioni, tutte le lavorazioni delle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria, mentre, in caso non sia in possesso delle suddette qualificazioni, dovrà subappaltarle (salvo che non facciano eventualmente parte del gruppo delle categorie per le quali vi è il divieto di subappalto);

3) nel caso non sia applicabile il divieto di subappalto:

a) in fase di gara i concorrenti:

possono partecipare alla gara come impresa singola, come associazione temporanea orizzontale, come associazione temporanea verticale e come associazione temporanea mista;

non hanno l'obbligo di dimostrare, di essere in possesso delle specifiche qualificazioni per le categorie scorporabili;

possono indicare di voler subappaltare il 30% delle lavorazioni della categoria prevalente ed il 100% delle lavorazioni delle categorie scorporabili;

hanno l'obbligo di indicare nell'offerta di voler subappaltare tutte le lavorazioni delle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria e per le quali non è in possesso delle specifiche qualificazioni;

b) in fase esecutiva l'aggiudicatario:

potrà eseguire direttamente tutte le lavorazioni della categoria prevalente;

potrà subappaltare a soggetti in possesso delle specifiche qualificazioni fino al 30% delle lavorazioni della categoria prevalente;

potrà subappaltare a soggetti in possesso delle specifiche qualificazioni le lavorazioni delle categorie scorporabili;

potrà affidare a soggetti, anche privi di specifiche qualificazioni, l'esecuzione di prestazioni consistenti in fornitura e posa in opera ed in noli a caldo, comprese nelle lavorazioni della categoria prevalente, qualora siano di importo inferiore al 2% dell'importo complessivo dell'intervento o, comunque, inferiore a euro 100.000, oppure, qualora di importo superiore a tali limiti, il costo della mano d'opera per l'attività espletata in cantiere sia inferiore al 50% dell'importo del sub-contratto;

potrà eseguire direttamente tutte le lavorazioni delle categorie scorporabili a qualificazione non obbligatoria ancorché privo delle specifiche qualificazioni oppure potrà subappaltarle a soggetti in possesso delle specifiche qualificazioni;

potrà eseguire direttamente tutte le lavorazioni delle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria nel caso sia in possesso delle specifiche qualificazioni mentre, in caso non sia in possesso delle suddette qualificazioni, dovrà subappaltarle a soggetti in possesso delle specifiche qualificazioni.

C) Nel caso di appalti di importo complessivo:

1) superiore a euro 20.658.276 (lire 40 miliardi) le mandatarie e le mandanti, sia di associazioni orizzontali, sia di associazioni verticali e sia di associazioni miste, debbono, oltre a possedere adeguata attestazione di qualificazione, dimostrare di aver realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, una cifra d'affari in lavori non inferiore a tre volte la percentuale dell'importo complessivo di loro spettanza;

2) pari o inferiore a euro 20.658.276 (lire 40 miliardi) e superiori a euro 150.000 (L. 290.440.500) gli esecutori delle lavorazioni appartenenti a categorie scorporabili:

a) qualora siano aggiudicatari devono essere in possesso dell'attestazione di qualificazione indipendentemente se le lavorazioni sono di importo superiore o inferiore a 150.000 euro (L. 290.440.500);

b) qualora siano subappaltatori, nel caso che l'importo del sub-contratto sia superiore a euro 150.000, devono essere in possesso dell'attestazione di qualificazione e, nel caso che l'importo del sub-contratto sia pari o inferiore a euro 150.000, possono essere qualificati ai sensi delle specifiche norme vigenti per l'esecuzione di lavori di tali importi (art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000) oppure in possesso dell'attestazione di qualificazione.

Il presidente: GARRI

02A00239

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 27 dicembre 2001.

Adozione di disposizioni in materia di opzioni tariffarie per l'anno 2002 relative ai servizi di trasporto dell'energia elettrica su reti con obbligo di connessione di terzi e di acquisto e vendita dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato. (Deliberazione n. 322/01).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 27 dicembre 2001,

Premesso che:

ai sensi dell'art. 2, comma 14, della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95) devono intendersi trasferite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) tutte le funzioni amministrative esercitate da organi statali e da altri enti e amministrazioni pubbliche, anche a ordinamento autonomo, relative alle sue attribuzioni;

ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 481/95, sono in particolare trasferite all'Autorità le funzioni in materia di energia elettrica e gas attribuite dall'art. 5, comma 2, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

l'art. 2, comma 12, lettera *d)*, della legge n. 481/95 prevede che l'Autorità definisca le condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alle reti;

con deliberazione 18 ottobre 2001, n. 228/01, modificata con deliberazione 15 novembre 2001, n. 262/01 (di seguito: deliberazione n. 228/01) l'Autorità ha approvato il testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica (di seguito: testo integrato);

ai sensi del comma 4.1 del testo integrato, gli esercenti propongono all'Autorità le opzioni tariffarie base, speciali e ulteriori che intendono offrire alle attuali o potenziali controparti nell'anno successivo;

Premesso che:

centosettantaquattro esercenti hanno proposto all'Autorità, ai sensi del comma 5.1 del testo integrato, opzioni tariffarie base per il servizio di trasporto dell'energia elettrica ai fini della verifica di cui al comma 4.3 del medesimo testo integrato;

sedici esercenti non hanno proposto all'Autorità opzioni tariffarie base per il servizio di trasporto dell'energia elettrica in violazione di quanto previsto dal comma 5.1 del testo integrato, vale a dire:

Anton Leimegger - Centralina elettrica Costa di Onies - Brunico (Bolzano);

ASP Polverigi - Polverigi (Ancona);

Casa di reclusione di Gorgona - Isola di Gorgona (Livorno);

comune di Cefalù - Cefalù (Palermo)

comune di Jenne - Jenne (Roma);

comune di Monte Compatri - Monte Compatri (Roma);

comune di Moso in Passiria, Azienda elettrica - Moso in Passiria (Bolzano);

comune di Offida - Offida (Ascoli Piceno);

comune di Paisco Loveno - Paisco Loveno (Brescia);

comune di San Gemini - San Gemini (Terni);

comune di Tres - Tres (Trento);

consorzio Azienda elettrica Corvara - Moso in Passiria (Bolzano);

consorzio idroelettrico Edolo Mù - Edolo (Brescia);

consorzio utenti luce elettrica Salza - Salza di Pinerolo (Torino);

ditta Ebenkofler Laurentius - Campo Tures (Bolzano);

interessenza elettrica Vicina Armentarola - San Cassiano in Badia (Bolzano);

trentanove esercenti hanno proposto all'Autorità, ai sensi del comma 5.2 del testo integrato, opzioni tariffarie speciali per il servizio di trasporto dell'energia elettrica ai fini della verifica di cui al citato comma 4.3 del medesimo testo integrato;

undici esercenti hanno proposto all'Autorità, ai sensi del comma 21.1 del testo integrato, opzioni tariffarie ulteriori per il servizio di vendita dell'energia elettrica a clienti del mercato vincolato con contratti diversi da quelli per l'utenza domestica in bassa tensione, ai fini della verifica di cui al citato comma 4.3 del medesimo testo integrato;

sette esercenti hanno proposto all'Autorità, ai sensi del comma 23.1 del testo integrato, opzioni tariffarie ulteriori per il servizio di vendita dell'energia elettrica a clienti del mercato vincolato con contratti per l'utenza domestica in bassa tensione, ai fini della verifica di cui al citato comma 4.3 del medesimo testo integrato;

Visti:

la legge n. 481/95;

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;

Viste:

la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 1997, n. 61/97, recante disposizioni generali in materia di svolgimento dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell'Autorità;

la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 1999, n. 204/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1999, supplemento ordinario n. 235, e successive modificazioni (di seguito: deliberazione n. 204/99);

la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 243/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001, supplemento ordinario n. 2;

la deliberazione dell'Autorità 14 febbraio 2001, n. 22/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 50 del 1° marzo 2001;

la deliberazione n. 228/01;

Considerato che centosettantuno esercenti hanno proposto opzioni tariffarie base per il servizio di trasporto conformi ai criteri di cui alla parte II del testo integrato in materia di regolazione dei corrispettivi;

Considerato che le opzioni tariffarie base per il servizio di trasporto di cui al punto precedente sono conformi ai criteri di cui alla parte II del testo integrato, quando:

per le opzioni tariffarie base per il servizio di trasporto espresse in funzione delle componenti della tariffa TV2 e dell'opzione tariffaria TV1 per le quali non è stata data specificazione del valore, si intende che tali parametri assumano i valori di cui al testo integrato;

le opzioni tariffarie base per il servizio di trasporto si intendono offerte sia ai clienti del mercato libero, sia ai clienti del mercato vincolato, attuali e potenziali controparti di contratti di cui al comma 2.2, lettere da *b)* a *f)*, del testo integrato ubicate nel territorio di competenza dell'esercente;

per le opzioni tariffarie base per il servizio di trasporto, ai fini della determinazione dei corrispettivi dovuti dai clienti finali, vale quando indicato dall'esercente, per ciascuna opzione, nel quadro 2, del modulo 2, dei moduli per la proposta delle opzioni tariffarie base, speciali e ulteriori di cui all'allegato n. 1 del testo integrato;

Considerato che ai fini della verifica di conformità delle opzioni tariffarie base per il servizio di trasporto ai criteri di cui alla parte II del testo integrato, non sono rilevanti gli elementi diversi da quelli tariffari, quali i contributi di allacciamento o le condizioni contrattuali della fornitura;

Considerato che tre proposte di opzioni tariffarie base per il servizio di trasporto sono difformi ai criteri di cui alla parte II del testo integrato, vale a dire:

la centrale elettrica Colz Spessa, con sede in località Spessa n. 224, 39030 La Valle (Bolzano) ha proposto una opzione tariffaria base per il servizio di trasporto denominata *Illuminazione pubblica BT* (codice opzione: *IP1*) che comporta, per alcuni livelli di utilizzazione della potenza impegnata, un esborso complessivo per punto di prelievo superiore a quello ammesso dal vincolo V2 di cui agli articoli 8 e 9 del testo integrato;

il comune di Berchidda, con sede in piazza del Popolo n. 5, 07022 Berchidda (Sassari), ha proposto opzioni tariffarie base per il servizio di trasporto denominate *Tariffa base IPBT* (codice opzione: *TBIPBT*) e *Tariffa base IPMT* (codice opzione: *TBIPMT*) che comportano, per alcuni livelli di utilizzazione della potenza impegnata, un esborso complessivo per punto di prelievo superiore a quello ammesso dal vincolo V2 di cui agli articoli 8 e 9 del testo integrato;

il comune di Oschiri, con sede in via Marconi n. 9, 07027 Oschiri (Sassari), ha proposto opzioni tariffarie base per il servizio di trasporto denominate *Tariffa base IPBT* (codice opzione: *IPBT*) e *Tariffa base IPMT* (codice opzione: *IPMT*) che comportano, per alcuni livelli di utilizzazione della potenza impegnata, un esborso complessivo per punto di prelievo superiore a quello ammesso dal vincolo V2 di cui agli articoli 8 e 9 del testo integrato;

Considerato che gli esercenti che hanno proposto le opzioni tariffarie base di cui al punto precedente ne hanno confermato l'impostazione anche nell'ambito degli approfondimenti svolti dagli uffici dell'Autorità mediante richieste formali di chiarimenti e integrazioni ovvero, non hanno fornito le integrazioni e i chiarimenti richiesti;

Considerato che:

per gli esercenti che hanno presentato opzioni tariffarie base per il servizio di trasporto non conformi ai criteri di cui alla parte II del testo integrato, si determina una situazione di carenza della disciplina tariffaria per l'anno 2002 nel caso in cui tali opzioni tariffarie siano le uniche opzioni presentate per la tipologia contrattuale a cui si riferiscono;

tale situazione di carenza della disciplina tariffaria per l'anno 2002 si verifica anche per gli esercenti che non hanno presentato opzioni tariffarie base per il servizio di trasporto per tutte le tipologie contrattuali in riferimento alle quali detti esercenti dispongono della rete;

la struttura della tariffa TV2 di cui all'art. 8 del testo integrato corrisponde alla struttura della tariffa TV2 di cui all'art. 7 della deliberazione n. 204/99 con esclusione delle componenti tariffarie γPG, *A* e *UC*, di cui all'art. 7, comma 7.1 lettere da *d)* a *f)* della medesima deliberazione n. 204/99;

Ritenuto che sia necessario:

imporre un regime tariffario per il periodo 1° gennaio 2002-31 dicembre 2002 nel caso in cui non siano state presentate opzioni tariffarie base per il servizio di trasporto oppure siano state presentate opzioni non conformi ai criteri di cui alla parte II del testo integrato e che tale regime debba fare riferimento alle opzioni tariffarie base applicate dagli esercenti nell'anno 2001 opportunamente corrette o, in assenza di tali opzioni, debba fare riferimento agli elementi e alle componenti della tariffa TV2 di cui all'art. 8 del testo integrato;

prevedere che il vincolo V1 trovi applicazione nell'anno 2002 anche con riferimento alle tipologie contrattuali a cui, in tale anno, si applica il regime tariffario imposto dall'Autorità per il periodo 1° gennaio 2002-31 dicembre 2002;

Delibera:

Art. 1.

Definizioni

1.1. Ai fini della presente deliberazione si applicano le definizioni contenute nell'art. 1 dell'allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 18 ottobre 2001 n. 228/01, e sue successive modificazioni, integrate come segue:

testo integrato è il testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica approvato con deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2001, n. 228/01 e modificato con deliberazione dell'Autorità 15 novembre 2001, n. 262/01;

deliberazione n. 243/00 è la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 243/00 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001, supplemento ordinario n. 2, come modificata ed integrata dalla deliberazione dell'Autorità 14 febbraio 2001, n. 22/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 50 del 1° marzo 2001;

opzioni tariffarie base per il servizio di trasporto sono le opzioni tariffarie base per il servizio di trasporto dell'energia elettrica, di cui al comma 5.1 del testo integrato;

opzioni tariffarie speciali per il servizio di trasporto sono le opzioni tariffarie speciali per il servizio di trasporto dell'energia elettrica, di cui al comma 5.2 del testo integrato;

opzioni tariffarie ulteriori per il servizio di vendita sono le opzioni tariffarie ulteriori per il servizio di vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vinco-

lato con contratti diversi da quelli per l'utenza domestica in bassa tensione, di cui al comma 21.1 del testo integrato;

opzioni tariffarie ulteriori domestiche sono le opzioni tariffarie ulteriori per il servizio di vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato con contratti per utenza domestica in bassa tensione, di cui al comma 23.1 del testo integrato.

Art. 2.

Verifica delle proposte di opzioni tariffarie base per il servizio di trasporto dell'energia elettrica per il periodo 1º gennaio-31 dicembre 2002.

2.1. Gli esercenti che hanno proposto opzioni tariffarie base per il servizio di trasporto per l'anno 2002 sono riportati nella tabella 1 allegata alla presente deliberazione.

2.2. Le opzioni tariffarie base per il servizio di trasporto per l'anno 2002 indicate nella tabella 2 allegata alla presente deliberazione sono rigettate.

2.3. Le opzioni tariffarie base per il servizio di trasporto per l'anno 2002 proposte dagli esercenti di cui alla tabella 1 e non riportate nella tabella 2 allegata alla presente deliberazione si intendono approvate in quanto conformi ai criteri di cui alla parte II del testo integrato.

Art. 3.

Verifica delle proposte di opzioni tariffarie speciali per il servizio di trasporto dell'energia elettrica per il periodo 1º gennaio-31 dicembre 2002.

3.1. Gli esercenti che hanno proposto opzioni tariffarie speciali per il servizio di trasporto per l'anno 2002 sono riportati nella tabella 3 allegata alla presente deliberazione.

3.2. Le opzioni tariffarie speciali per il servizio di trasporto per l'anno 2002 proposte dagli esercenti di cui alla tabella 3 si intendono approvate in quanto conformi ai criteri di cui alla parte II del testo integrato.

Art. 4.

Verifica delle proposte di opzioni tariffarie ulteriori per il servizio di vendita per il periodo 1º gennaio-31 dicembre 2002.

4.1 Gli esercenti che hanno proposto opzioni tariffarie ulteriori per il servizio di vendita per l'anno 2002 sono riportati nella tabella 4 allegata alla presente deliberazione.

4.2. Le opzioni tariffarie ulteriori per il servizio di vendita proposte dagli esercenti di cui alla tabella 4 si intendono approvate in quanto conformi ai criteri di cui alla parte II del testo integrato.

Art. 5.

Verifica delle proposte di opzioni tariffarie ulteriori domestiche per il periodo 1º gennaio-31 dicembre 2002

5.1. Gli esercenti che hanno proposto opzioni tariffarie ulteriori domestiche per l'anno 2002 sono riportati nella tabella 5 allegata alla presente deliberazione.

5.2. Le opzioni tariffarie ulteriori domestiche proposte dagli esercenti di cui alla tabella 5 si intendono approvate in quanto conformi ai criteri di cui alla parte II del testo integrato.

Art. 6.

Regime tariffario imposto per il periodo 1º gennaio-31 dicembre 2002

6.1. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli esercenti per le tipologie contrattuali di cui al comma 2.2, lettere da *b)* ad *f)*, del testo integrato per le quali dopo il 1º gennaio 2002 non siano in vigore opzioni tariffarie base per il servizio di trasporto.

6.2. Gli esercenti applicano alle tipologie contrattuali per le quali non siano in vigore dopo il 1º gennaio 2002 opzioni tariffarie base per il servizio di trasporto, le opzioni tariffarie base dell'anno 2001 ad esse riconducibili, verificate conformi ai criteri di cui all'art. 2, comma 12, lettera *e)*, della legge n. 481/1995 e alla deliberazione n. 204/1999.

6.3. Ai fini dell'applicazione del precedente comma 6.2, dalle opzioni tariffarie base dell'anno 2001 sono escluse le componenti γPG, *GR*, *A* e *UC* di cui alla deliberazione n. 204/99; gli altri elementi o componenti delle medesime opzioni tariffarie base sono ridotti applicando le variazioni percentuali indicate nella tabella 6.

6.4. Gli esercenti applicano alle tipologie contrattuali per le quali nell' anno 2001 non erano in vigore opzioni tariffarie base ad esse riconducibili approvate ai sensi della deliberazione n. 243/00, la tariffa TV2 di cui al comma 8.1 del testo integrato applicando le componenti e i parametri di cui alle tabelle 1 e 3 dell'allegato n. 2 al testo integrato.

Art. 7.

Disposizioni finali

7.1. La presente deliberazione viene pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità ed entra in vigore alla data della pubblicazione.

Milano, 27 dicembre 2001

Il presidente: RANCI

Tabella 1: Elenco degli esercenti che hanno proposto opzioni tariffarie base per il servizio di trasporto

Codice esercente	Denominazione	Comune	Provincia
E000	Enel Distribuzione	Roma	RM
E001	Comune di Ala	Ala	TN
E002	Comune di Alpette	Alpette	TO
E003	Azienda Elettrica Comune di Andalo	Andalo	TN
E004	Comune di Anversa degli Abruzzi	Anversa degli Abruzzi	AQ
E005	Cooperativa Agricola Forza e Luce	Aosta	AO
E007	Comune di Avio	Avio	TN
E008	Officina Elettrica Pescolldergungg Giacomo	Badia	BZ
E009	Cooperativa Elettricità Badia	Badia	BZ
E011	Interessenza Utilizzazioni Idrauliche Pedraces - Costalta	Badia	BZ
E012	Germano Industrie Elettriche	Bari	BA
E013	Comune di Benetutti	Benetutti	SS
E014	Comune di Berchidda	Berchidda	SS
E015	Comune di Besenello	Besenello	TN
E016	CEIS Consorzio Elettrico Industriale di Stenico	Bleggio Inferiore	TN
E018	Azienda Energetica	Bolzano	BZ
E019	Centrale Elettrica Fleres	Brennero	BZ
E020	Azienda Elettrica di Grobner Pilling Helga & Co	Brennero	BZ
E021	ASM Brescia	Brescia	BS
E022	ASM Azienda Servizi Municipalizzati	Bressanone	BZ
E023	Azienda Pubbliservizi Brunico	Brunico	BZ
E025	Società Elettrica La Bruzolese	Bruzolo	TO
E026	Consorzio Elettrico Intercomunale Rio Caldo	Caldes	TN
E027	Comune di Caldonazzo	Caldonazzo	TN
E029	Comune di Campo Tures - Azienda Elettrica ed Acquedotto	Campo Tures	BZ
E031	Consorzio Elettrico Cantuccio	Campo Tures	BZ
E032	SIPPIC	Napoli	NA
E034	Azienda Elettrica Comunale	Castello Molina Di Fiemme	TN
E035	Comune di Castelnuovo di Val di Cecina	Castelnuovo di Val di Cecina	PI
E036	Comune di Castiglione di Sicilia	Castiglione di Sicilia	CT

Tabella 1: Elenco degli esercenti che hanno proposto opzioni tariffarie base per il servizio di trasporto

Codice esercente	Denominazione	Comune	Provincia
E037	Azienda Elettrica Comunale	Cavalese	TN
E040	SIEC	Chiavenna	SO
E041	Azienda Elettrica Chienes	Chienes	BZ
E042	Azienda Elettrica Weissteiner di R. Weissteiner	Chienes	BZ
E043	AEM Comune di Chiomonte	Chiomonte	TO
E045	Azienda Elettrica Comune di Cles	Cles	TN
E047	AEM - Azienda Energetica Municipale	Cremona	CR
E048	Impresa Produzione Energia Elettrica di Pesenti F. e C.	Crodo	VB
E049	Azienda Elettrica di Dobbiaco	Dobbiaco	BZ
E050	Ditta Compassi Gelindo	Dogna	UD
E052	Comune di Exilles	Exilles	TO
E053	Azienda Elettrica Comune di Fai della Paganella	Fai della Paganella	TN
E054	ICEL - Impresa Campo Elettricità	Favignana	TP
E055	ACSM Azienda Consorziale Servizi Municipalizzati	Fiera di Primiero	TN
E056	SIE Società Impianti Elettrici	Firenze	FI
E057	Soc. Coop. Idroelettrica di Forni di Sopra	Forni Di Sopra	UD
E058	Azienda Elettrica Ganterer	Fortezza	BZ
E059	Comune di Francavilla di Sicilia	Francavilla di Sicilia	ME
E060	Azienda Elettrica Funes	Funes	BZ
E062	AMG - Azienda Multiservizi Goriziana	Gorizia	GO
E063	Comune di Grigno - AEC	Grigno	TN
E065	AMI	Imola	BO
E066	Comune di Ingria	Ingria	TO
E067	Azienda Servizi Comunali	Isera	TN
E070	Centrale Elettrica Colz Spessa	La Valle	BZ
E071	Azienda Elettrica La Valle	La Valle	BZ
E072	ASM - Azienda Servizi Municipalizzati Laces	Laces	BZ
E073	SEVAL Servizi Valsugana	Levico Terme	TN
E074	AEM Lillianes	Lillianes	AO
E075	Società Elettrica Liparese	Lipari	ME
E077	Azienda Elettrica Luson	Luson	BZ
E078	Centrale Elettrica Ahrntal	Valle Aurina	BZ
E079	Comune di Magliano di Tenna	Magliano di Tenna	AP
E080	AEC Malè	Malè	TN
E083	AIR - Azienda Intercomunale Rotaliana	Mezzolombardo	TN
E084	AEM	Milano	MI
E085	META	Modena	MO

Tabella 1: Elenco degli esercenti che hanno proposto opzioni tariffarie base per il servizio di trasporto

Codice esercente	Denominazione	Comune	Provincia
E086	Azienda Elettrica Comune di Molveno	Molveno	TN
E087	Azienda Elettrica Comune di Moncalssico	Monclassico	TN
E088	Azienda Elettrica Monguelfo	Monguelfo	BZ
E091	Società Elettrica in Morbegno	Morbegno	SO
E092	Idroelettrica Quinson	Morgex	AO
E093	Comune di Mori	Mori	TN
E096	SNIE	Nola	NA
E098	Comune di Novalesa	Novalesa	TO
E100	Comune di Oschiri - Servizi Elettrici	Oschiri	SS
E101	ASPEA	Osimo	AN
E102	Comune di Ossana	Ossana	TN
E103	Comune di Pacentro	Pacentro	AQ
E105	Impresa Elettrica D'Anna e Bonaccorsi	Ustica	PA
E106	SEA Soc. Elettrica di Favignana	Palermo	PA
E107	SELIS Lampedusa	Palermo	PA
E108	SMEDE Pantelleria	Palermo	PA
E109	SELIS Linosa	Palermo	PA
E110	SELIS Marettimo	Palermo	PA
E111	AMEA	Paliano	FR
E112	Comune di Palù del Fersina	Palù del Fersina	TN
E113	SECAB - Società Elettrica Cooperativa Alto But	Paluzza	UD
E114	Comune di Parcines - Servizio Distribuzione energia elettrica	Parcines	BZ
E115	AMPS	Parma	PR
E116	Comune di Perdifumo	Perdifumo	SA
E117	AMEA - Azienda Multiservizi Energia ed Acqua	Pergine Valsugana	TN
E119	Società Elettrica Ponzese	Ponza	LT
E121	Consorzio Elettrico di Pozza di Fassa	Pozza di Fassa	TN
E122	Comune di Pozzomaggiore - Servizi Elettrici	Pozzomaggiore	SS
E123	Azienda Elettrica Prato	Prato allo Stelvio	BZ
E124	Azienda Elettrica Comune di Predazzo	Predazzo	TN
E125	Azianda Elettrica Haller	Racines	BZ
E126	Cooperativa Elettrica Valgiovo	Racines	BZ
E127	Azienda Elettrica Eredi di Brunner Josef	Racines	BZ
E128	Azienda Elettrica Anterselva	Rasun Anterselva	BZ
E129	AST Recanati	Recanati	MC

Tabella 1: Elenco degli esercenti che hanno proposto opzioni tariffarie base per il servizio di trasporto

Codice esercente	Denominazione	Comune	Provincia
E130	Alto Garda Servizi	Riva del Garda	TN
E131	Comune di Rocca Pia	Rocca Pia	AQ
E132	Comune di Roncone - Servizi Elettrici	Roncone	TN
E133	Azienda Servizi Municipalizzati	Rovereto	TN
E134	Azienda Elettrica Antermoia di Craffonara Francesco	Badia	BZ
E136	Azienda Elettrica S. Martino di Schwarz Simon & C.	S. Martino in Passiria	BZ
E137	Impianto Idroelettrico Longiarù	S. Martino in Badia	BZ
E138	Azienda Elettrica Kalmtal	S. Martino in Passiria	BZ
E139	Comune di Santo Stefano di Sessanio	S. Stefano di Sessanio	AQ
E140	Officina Elettrica	S. Vigilio di Marebbe	BZ
E141	Comune di Salbertrand	Salbertrand	TO
E143	Azienda Elettrica di Versciaco Prato alla Drava	San Candido	BZ
E146	ASSEM	San Severino Marche	MC
E147	AMAIE	Sanremo	IM
E148	Schwienbacher Oswald & Co.	Ultimo	BZ
E149	Azienda Elettrica Comunale Sant'Orsola Terme	Sant'Orsola Terme	TN
E150	ACEA Distribuzione	Roma	RM
E151	Società Cooperativa Elettrica	Sarentino	BZ
E152	Stuefer Karl	Sarentino	BZ
E153	AMIAS - Azienda Municipalizzata Idroelettrica ed Acquedotto Selvino	Selvino	BG
E154	AMSP	Seregno	MI
E155	Comune di Sessa Cilento	Sessa Cilento	SA
E156	AEM	Silandro	BZ
E157	ASM Sondrio	Sondrio	SO
E158	ASPM - Azienda Servizi Pubblici Municipalizzati	Soresina	CR
E159	CEDIS-Consorzio Elettrico	Storo	TN
E160	Idroelettric Weissenfels	Fusine In Valromana	UD
E161	Idroelettrica Valcanale	Tarvisio	UD
E162	Comune di Telti	Telti	SS
E163	Comune di Tenna	Tenna	TN
E164	Comune di Terlago	Terlago	TN
E165	ASM Terni	Terni	TR
E166	Comune di Terzolas	Terzolas	TN
E167	Azienda Servizi Municipalizzati	Tione di Trento	TN
E169	Azienda elettrica di Tires	Tires	BZ
E170	ASSM - Tolentino	Tolentino	MC
E171	AEM Torino	Torino	TO

Tabella 1: Elenco degli esercenti che hanno proposto opzioni tariffarie base per il servizio di trasporto

Codice esercente	Denominazione	Comune	Provincia
E172	AMET	Trani	BA
E174	ACEGAS	Trieste	TS
E175	Azienda Elettrica Comune di Tuenno	Tuenno	TN
E178	Azienda Elettrica Wenin di Josef Schweigl	Ultimo	BZ
E179	Comune di Ussita	Ussita	MC
E181	Azienda elettrica Stein	Val di Vizze	BZ
E182	Valdisotto Servizi	Valdisotto	SO
E183	Azienda Elettrica Abfalter Paul & C.	Valle Aurina	BZ
E184	Azienda Elettrica Oberhofer	Valle Aurina	BZ
E185	Hofer Siegfried Az. Elettrica	Valle Aurina	BZ
E186	Ditta Kirchler Josef	Valle Aurina	BZ
E187	Ditta Innerbichler Franz	Valle Aurina	BZ
E189	Kirchler Adolf Azienda Elettrica	Valle Aurina	BZ
E191	Azienda Elettrica di Casies	Valle di Casies	BZ
E192	Comune di Valprato Soana	Valprato Soana	TO
E193	Azienda Elettrica Comune di Varena AEC	Varena	TN
E194	ATEnA	Vercelli	VC
E195	Comune di Vermiglio - Servizi elettrici	Vermiglio	TN
E196	AGSM - Verona	Verona	VR
E197	Azienda elettrica comunale Vervò	Vervò	TN
E198	AIM Vicenza	Vicenza	VI
E199	Azienda Elettrica Municipalizzata	Vigo di Cadore	BL
E200	AEM - Az. El. Municipale Tirano	Tirano	SO
E201	Azienda Elettrica Comunale	Vipiteno	BZ
E202	ASM Voghera	Voghera	PV
E204	Odoardo Zecca	Ortona	CH
E205	Comune di Saracinesco Azienda Elettrica Comunale	Saracinesco	RM
E207	Azienda elettrica Stelvio	Stelvio	BZ
E208	Comune di Villa Latina - AEM	Villa Latina	FR
E209	Comune di Ronco Canavese	Ronco Canavese	TO
E210	Cooperativa per l'utilizzo di fonti energetiche Nova Levante	Nova Levante	BZ
E211	Ahrntaler Bauindustrie	Valle Aurina	BZ
E212	Azienda Elettrica S. Giacomo	Val di Vizze	BZ
E213	Comune di Castel del Monte - Servizi Elettrici	Castel del Monte	AQ
E214	Deval	Aosta	AO

Tabella 2: Elenco delle opzioni tariffarie base per il servizio di trasporto rigettate

Codice esercente	Denominazione	Comune	Opzioni rigettate	
			Codice opzione	Denominazione opzione
E014	Comune di Berchidda	Berchidda	TBIPBT	Tariffa base IPBT
			TBIPMT	Tariffa base IPMT
E070	Centrale Elettrica Colz Spessa	La Valle	IP1	Illuminazione pubblica BT
E100	Comune di Oschiri - Servizi elettrici	Oschiri	IPBT	Tariffa base IPBT
			IPMT	Tariffa base IPMT

Tabella 3: Elenco degli esercenti che hanno proposto opzioni tariffarie speciali per il servizio di trasporto

Codice esercente	Denominazione	Città	Prov
E000	Enel Distribuzione	Roma	RM
E001	Comune di Ala	Ala	TN
E003	Azienda Elettrica Comune di Andalo	Andalo	TN
E007	Comune di Avio	Avio	TN
E016	CEIS Consorzio Elettrico Industriale di Stenico	Bleggio Inferiore	TN
E018	Azienda Energetica	Bolzano	BZ
E021	ASM Brescia	Brescia	BS
E022	ASM Azienda Servizi Municipalizzati	Bressanone	BZ
E027	Comune di Caldonazzo	Caldonazzo	TN
E041	Azienda Elettrica Chienes	Chienes	BZ
E042	Azienda Elettrica Weissteiner di R. Weissteiner	Chienes	BZ
E053	Azienda Elettrica Comune di Fai della Paganella	Fai della Paganella	TN
E062	AMG - Azienda Multiservizi Goriziana	Gorizia	GO
E063	Comune di Grigno - AEC	Grigno	TN
E065	AMI	Imola	BO
E072	ASM - Azienda Servizi Municipalizzati Laces	Laces	BZ
E073	SEVAL Servizi Valsugana	Levico Terme	TN
E080	AEC Malè	Malè	TN

Tabella 3: Elenco degli esercenti che hanno proposto opzioni tariffarie speciali per il servizio di trasporto

Codice esercente	Denominazione	Città	Prov
E083	AIR - Azienda Intercomunale Rotaliana	Mezzolombardo	TN
E084	AEM	Milano	MI
E086	Azienda Elettrica Comune di Molveno	Molveno	TN
E093	Comune di Mori	Mori	TN
E102	Comune di Ossana	Ossana	TN
E115	AMPS	Parma	PR
E117	AMEA - Azienda Multiservizi Energia ed Acqua	Pergine Valsugana	TN
E124	Azienda Elettrica Comune di Predazzo	Predazzo	TN
E133	Azienda Servizi Municipalizzati	Rovereto	TN
E147	AMAIE	Sanremo	IM
E154	AMSP	Seregno	MI
E163	Comune di Tenna	Tenna	TN
E164	Comune di Terlago	Terlago	TN
E165	ASM Terni	Terni	TR
E166	Comune di Terzolas	Terzolas	TN
E171	AEM Torino	Torino	TO
E175	Azienda Elettrica Comune di Tuenno	Tuenno	TN
E195	Comune di Vermiglio - Servizi elettrici	Vermiglio	TN
E197	Azienda elettrica comunale Vervò	Vervò	TN
E198	AIM Vicenza	Vicenza	VI
E214	Deval	Aosta	AO

Tabella 4: Elenco degli esercenti che hanno proposto opzioni ulteriori di vendita

Codice esercente	Denominazione	Comune	Provincia
E018	Azienda Energetica	Bolzano	BZ
E021	ASM Brescia	Brescia	BS
E055	ACSM Azienda Consorziale Servizi Municipalizzati	Fiera di Primiero	TN
E072	ASM - Azienda Servizi Municipalizzati Laces	Laces	BZ
E087	Azienda Elettrica Comune di Moncalssico	Monclassico	TN
E106	SEA Soc. Elettrica di Favignana	Palermo	PA
E112	Comune di Palù del Fersina	Palù del Fersina	TN
E153	AMIAS - Azienda Municipalizzata Idroelettrica Acquedotto Selvino	Selvino	BG
E175	Azienda Elettrica Comune di Tuenno	Tuenno	TN
E196	AGSM - Verona	Verona	VR
E204	Odoardo Zecca	Ortona	CH

Tabella 5: Elenco degli esercenti che hanno proposto opzioni ulteriori domestiche

Codice esercente	Denominazione	Comune	Provincia
E000	Enel Distribuzione	Roma	RM
E021	ASM Brescia	Brescia	BS
E084	AEM	Milano	MI
E150	ACEA Distribuzione	Roma	RM
E171	AEM Torino	Torino	TO
E196	AGSM - Verona	Verona	VR
E214	Deval	Aosta	AO

Tabella 6: Variazioni percentuali di cui all'articolo 6, comma 6.3

Tipologia contrattuale	Corrispettivo	Variazione percentuale
Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	Corrispettivo fisso *(applicato per punto di prelievo)*	invariato
	Corrispettivo di potenza *(applicato per kW per anno)*	invariato
	Corrispettivo di energia *(applicato per kWh)*	invariato
Altre utenze in bassa tensione	Corrispettivo fisso *(applicato per punto di prelievo)*	-1,20%
	Corrispettivo di potenza *(applicato per kW per anno)*	invariato
	Corrispettivo di energia *(applicato per kWh)*	invariato
Utenze in media tensione di illuminazione pubblica	Corrispettivo fisso (applicato per punto di prelievo)	invariato
	Corrispettivo di potenza *(applicato per kW per anno)*	invariato
	Corrispettivo di energia *(applicato per kWh)*	invariato
Altre utenze in media tensione	Corrispettivo fisso *(applicato per punto di prelievo)*	-1,30%
	Corrispettivo di potenza *(applicato per kW per anno)*	invariato
	Corrispettivo di energia *(applicato per kWh)*	invariato
Utenze in alta e altissima tensione	Corrispettivo fisso *(applicato per punto di prelievo)*	-1,20%
	Corrispettivo di potenza *(applicato per kW per anno)*	invariato
	Corrispettivo di energia *(applicato per kWh)*	invariato

02A00387

DELIBERAZIONE 28 dicembre 2001.

Disposizioni urgenti in materia di importazioni di energia elettrica per l'anno 2002 dalla Francia e dalla Svizzera. (Deliberazione n. 327/01).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 28 dicembre 2001,

Premesso che:

con deliberazione 5 dicembre 2001, n. 301/01 (di seguito: deliberazione n. 301/01), l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) ha definito, tra l'altro, modalità e condizioni per l'allocazione della capacità di trasporto sulla frontiera elettrica italo-svizzera e, in particolare, ha previsto, in considerazione dell'impossibilità di pervenire ad un accordo per l'allocazione congiunta di detta capacità, l'attribuzione agli operatori di sistema svizzeri, per l'allocazione autonoma da parte di questi ultimi, del 50% della medesima capacità;

la determinazione di cui al precedente alinea è stata adottata in aderenza ai criteri applicati dall'Autorità ai fini delle analoghe decisioni assunte per il biennio precedente ed alla richiesta presentata dagli operatori di sistema svizzeri con lettera in data 28 novembre 2001;

nella lettera di cui al precedente alinea venivano, in particolare, richieste l'applicazione del sopra richiamato criterio di equiripartizione della capacità disponibile italo-svizzera, e, inoltre, ai fini dell'allocazione autonoma, una capacità pari a 1220 MW, superiore a quella di 1000 MW considerata ai fini delle sopra indicate determinazioni assunte con la deliberazione n. 301/01;

il presidente della seconda sezione del tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sede di Milano, con decreto n. 3175/01 del 28 dicembre 2001 (di seguito: decreto n. 3175/01), sul ricorso n. 4288/01 presentato da alcuni operatori svizzeri e italiani, ha disposto la sospensione della suddetta deliberazione limitatamente alla differenza, pari a 440 MW, tra la quantità riconosciuta agli operatori svizzeri nell'anno 2001 e quella annuale riconosciuta dalla deliberazione impugnata, «rapportata al limitato periodo di quindici giorni su trecentosessantacinque giorni dell'intero anno nel caso che il collegio del 10 gennaio 2002 non ritenesse di confermare la misura cautelare, salvo pur sempre l'esito definitivo del merito, che, a favore o a carico delle ricorrenti, rileverà per l'intero anno 2002»;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99;

il decreto n. 3175/01;

Viste:

la deliberazione n. 301/01;

la deliberazione 17 dicembre 2001, n. 305/01;

Considerato che:

stanti il contenuto dell'istanza di sospensione e le motivazioni esposte nel decreto n. 3175/01, questo decreto non incide sulla deliberazione n. 301/01 quanto alle modalità e alle procedure di allocazione e ai criteri di ripartizione della capacità bilaterale tra l'Italia e la Svizzera, limitandosi a definire una misura funzionale ad evitare la perdita della quota di mercato su base annua corrispondente alla minore capacità di cui alle premesse e, conseguentemente, volta ad impedire la produzione degli effetti della procedura quanto a tale minore capacità;

l'attuazione della misura di cui al precedente alinea, stante l'acquiescenza prestata dai ricorrenti al criterio di ripartizione della capacità bilaterale tra l'Italia e la Svizzera, rende necessaria una riduzione della capacità di trasporto assegnabile su base annuale sulla frontiera nord-ovest destinata ai clienti del mercato libero, definita dal gestore della rete in attuazione delle disposizioni della deliberazione n. 301/01, come pari a 1153 MW; e che la riduzione del 50% della suddetta minore capacità è pari a 220 MW;

Ritenuto che, al fine di evitare, in caso di caducazione della misura disposta nel decreto n. 3175/01, la reiterazione della procedura di allocazione, sia opportuno disporre che il gestore della rete proceda all'allocazione della capacità di trasporto assegnabile su base annuale sulla frontiera nord-ovest, pari a 1153 MW, e sospendere gli effetti della medesima allocazione, limitatamente ad una quota, per ciascun soggetto assegnatario, pari al 19,1%, corrispondente a 220 MW complessivi;

Sentita la Commission de régulation de l'électricité francese;

Delibera:

Di stabilire che, in ottemperanza al decreto n. 3175/01 in data 28 dicembre 2001 del presidente della seconda sezione del tribunale amministrativo regionale per la Lombardia sede di Milano, l'allocazione della capacità di trasporto assegnabile su base annuale di cui all'art. 7, comma 7.1, dell'allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 5 dicembre 2001, n. 301/01 (di seguito: deliberazione n. 301/01), sulla frontiera nord ovest, avvenga:

a) in applicazione delle disposizioni della deliberazione n. 301/01 e secondo quanto previsto dagli avvisi approvati dall'Autorità con la deliberazione 19 dicembre 2001, n. 305/01;

b) entro i termini di cui alla deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2001, n. 321/01;

c) per una quota della capacità allocata a ciascun assegnatario pari al 19,1%, sotto condizione sospensiva costituita dalla caducazione degli effetti della misura adottata con il sopra richiamato decreto in esito alla decisione della camera di consiglio fissata per il 10 gennaio 2002, ovvero, in caso di conferma della suddetta

misura, alla decisione di rigetto in primo grado del ricorso n. 4288/01 presentato avverso la deliberazione n. 301/01;

Di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministro delle attività produttive, al commissario per l'energia e i trasporti della Commissione europea ed alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a.;

Di inviare per informazione copia del presente provvedimento alla Commission de régulation de l'électricité, 2 rue du Quatre Septembre, 75084, Paris, Francia, all'Ufficio federale dell'energia, Worblenstrasse 32, Ittigen, Svizzera;

Di pubblicare il presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) affinché entri in vigore con decorrenza dal 28 dicembre 2001.

Milano, 28 dicembre 2001

Il presidente: RANCI

02A00386

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 20 dicembre 2001.

Disposizioni in merito all'introduzione nell'offerta di interconnessione di riferimento del servizio di raccolta su base forfetaria per il traffico internet. (Deliberazione n. 25/01/CIR).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 20 dicembre 2001;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante il «Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni»;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994, recante principi sull'erogazione dei servizi pubblici, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 22 febbraio 1994;

Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 97/33/CE del 30 giugno 1997, relativa alla «Interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP)»;

Vista la raccomandazione della Commissione europea n. 98/195/CE dell'8 gennaio 1998, concernente «L'interconnessione in un mercato delle telecomunicazioni liberalizzato (parte 1 - fissazione dei prezzi di interconnessione)» ed i successivi aggiornamenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77, recante il «Regolamento di attuazione delle direttive n. 97/51/CE e n. 98/10/CE, in materia di telecomunicazioni»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 23 aprile 1998 «Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 10 giugno 1998;

Vista la propria delibera n. 1/CIR/99 del 29 luglio 1999, concernente «Disciplina della numerazione nel settore delle telecomunicazioni», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 18 agosto 1999;

Vista la propria delibera n. 197/99 del 7 settembre 1999 relativa alla «Determinazione degli organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato»;

Vista la propria delibera n. 1/00/CIR del 15 febbraio 2000, recante «Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia del luglio 1999», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 2000;

Vista la propria delibera n. 6/00/CIR dell'8 giugno 2000, recante «Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 21 luglio 2000;

Vista la propria delibera n. 10/00/CIR del 18 ottobre 2000 «Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia 2000», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 2 novembre 2000;

Vista la propria delibera n. 18/01/ CIR del 7 agosto 2001, recante le «Disposizioni ai fini del corretto adempimento ai contenuti della delibera n. 10/00/CIR da parte di Telecom Italia», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 31 agosto 2001;

Vista la propria delibera n. 20/01/CIR, «Consultazione pubblica: indagine conoscitiva riguardante le condizioni di offerta per l'accesso ai servizi Internet», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 25 agosto 2001;

Viste le risultanze della consultazione pubblica di cui alla richiamata delibera n. 20/01/CIR;

Sentite in audizione le società @IIP, Albacom S.p.a., Cities On Line S.p.a., Edisontel S.p.a., Kataweb S.p.a., KpnQwest; LTS S.p.a., Netscalibur Italia S.p.a., Plug It S.p.a., Telecom Italia S.p.a., Tiscali S.p.a., Welcome Italia S.p.a., Wind Telecomunicazioni S.p.a.;

Visti gli atti del procedimento;

Considerato quanto segue:

A) *Il procedimento istruttorio.*

1. L'Autorità ha avviato nel mese di luglio 2001 un procedimento istruttorio finalizzato a valutare l'opportunità di introdurre nell'ambito delle offerte di raccolta

del traffico Internet vigenti in Italia i «Servizi di interconnessione Friaco (Flat Rate Internet Access Call Origination)», ovvero tariffati non sulla base dei minuti di traffico ma in maniera forfetaria.

Una delle tematiche maggiormente approfondite nell'ambito dell'istruttoria è stata l'esigenza manifestata da più parti di introdurre delle nuove formule di accesso ad Internet basate su diverse modalità di pagamento, ritenute utili a stimolare un ulteriore sviluppo del mercato in un regime di equa competizione.

2. Nell'ambito del procedimento è stata avviata, con la delibera n. 20/01/CIR del 7 agosto 2001, una consultazione pubblica relativa all'«Indagine conoscitiva riguardante le condizioni di offerta per l'accesso ai servizi Internet».

L'obiettivo della consultazione è stato quello di raccogliere le valutazioni dei diversi soggetti operanti nel mercato dei servizi Internet in merito allo sviluppo di tale mercato nei prossimi anni, agli spazi per i nuovi modelli di accesso commutato realizzabili una volta disponibile l'offerta di interconnessione forfetaria, alle problematiche tecniche di gestione del traffico forfetario, nonché alle possibili modalità di valutazione del relativo costo di raccolta.

3. L'analisi delle risultanze della consultazione pubblica ha dato l'opportunità di verificare il largo consenso raccolto dalla possibilità di disporre di modalità di raccolta in interconnessione del traffico Internet e della relativa offerta finale su base forfetarie.

4. Nell'ambito del procedimento istruttorio i soggetti partecipanti alla consultazione sono stati ascoltati nel corso di audizioni, con l'obiettivo di approfondire le caratteristiche tecnico-economiche di un servizio di interconnessione finalizzato a sostenere modalità di offerta forfetarie.

5. In aggiunta all'analisi del contesto italiano e delle esigenze regolamentari riscontrate, durante l'istruttoria è stata condotta un'indagine a livello europeo sul tema, volta a verificare le modalità di introduzione di analoghe modalità di interconnessione in altri Paesi della Comunità.

B) *Il mercato dell'accesso ad Internet.*

1. Il mercato dell'accesso ad Internet è ad oggi caratterizzato dalla contemporanea presenza di molteplici formule commerciali tra cui una quota rilevante è rappresentata dal modello «Free Internet». Tale modalità, oltre ad essere la più diffusa, ha di fatto consentito l'avvio di un processo di espansione delle dimensioni del mercato italiano, determinando un notevole aumento del numero di utenti e consentendo lo sviluppo di una nuova familiarità con le tecnologie associate ad Internet.

2. Uno dei principali fattori che ha determinato il successo del modello Free, è stato quello di aver ridotto le barriere all'ingresso per la clientela, riuscendo a favorire il processo di avvicinamento e di diffusione del mondo Internet.

3. Negli ultimi mesi, il crescente sviluppo del servizio Internet e la concorrenza serrata che si è andata sviluppando hanno spinto gli operatori ad introdurre nuove modalità di offerta dell'accesso ad Internet: da un lato sono apparse nuove formule commerciali per l'offerta di accessi commutati basate sul pagamento di un importo fisso di tipo «a forfait» in alternativa all'usuale valorizzazione a consumo del traffico telefonico, dall'altro sono state introdotte nuove modalità tecniche di collegamento alla rete Internet cosiddette a «banda larga», basate su tecnologia xDSL, articolate per proposte diversi livelli di qualità, larghezza di banda e prezzo.

La leva competitiva che essi hanno messo in campo per sostenere ulteriormente l'espansione del mercato è, dunque, quella di diversificare l'offerta per venire incontro alle nuove esigenze sentite dai «navigatori» che, diventando più esperti, hanno cominciato a richiedere nuove modalità di accesso sia sotto il profilo tecnico che economico.

4. La formula di accesso commutato forfetario, comunemente indicata con il termine «flat rate», prevede il pagamento da parte dell'utente finale di un canone mensile fisso comprensivo sia del servizio Internet sia del traffico telefonico, indipendente dall'effettivo utilizzo. Le versioni più diffuse di tale formula prevedono la presenza di limitazioni all'utilizzo espresse, ad esempio, in termini di tempo massimo di collegamento o di disponibilità del servizio in un dato arco temporale (giorno, mese) e sono tipicamente identificate come «semi-flat» o semi-forfetarie.

5. La modalità di offerta forfetaria si indirizza principalmente a quegli utilizzatori, sia di tipo residenziale sia professionisti e piccole aziende, che facciano un uso intenso del collegamento ad Internet, preferendo una modalità di fatturazione indipendente dal tempo di connessione.

Per tali utenti infatti, a parità di qualità del servizio, acquistare un servizio di accesso forfetario, può essere visto come una possibilità di acquistare minuti aggiuntivi a prezzo zero (anche definito dagli anglosassoni «peace-of-mind billing»).

6. Una recente ricerca dell'Autorità di regolamentazione inglese Oftel, che ha introdotto le modalità di accesso forfetarie sin dalla metà dello scorso anno, mostra come il numero medio di ore settimanali di collegamento di un utente con abbonamento flat rate è pari a oltre tre volte quello di un utente Free Internet ([1]).

La crescita del tempo speso dagli utenti in rete rappresenta una forte spinta per i fornitori di contenuti sulla rete, positivamente influenzati dai nuovi comportamenti che i «navigatori» possono sviluppare.

([1]) Fonte: "Consumers' use of Internet Oftel residential survey Q6 August 2001" del 4 novembre 2001 - URL: http://www.oftel.gov.uk/publications/research/2001/q6intr 1101.htm

7. Il principale obiettivo delle nuove formule commerciali è, dunque, quello di innescare un circolo virtuoso in grado di sostenere un progressivo ulteriore sviluppo dei servizi Internet in Italia, sia con riferimento alla c.d. banda stretta sia con riferimento al successivo passaggio alla «banda larga».

8. Poiché la struttura dei costi del traffico di accesso ad Internet è dipendente dalla struttura dei costi di interconnessione sostenuti dall'operatore di terminazione per remunerare l'operatore di accesso per la raccolta del traffico dagli utenti, si deduce che la predisposizione di un'offerta di interconnessione forfetaria è sentita dal mercato come una condizione necessaria per consentire la realizzabilità di offerte finali di accesso commutato forfetarie.

9. È opportuno evidenziare che la disponibilità di un servizio di raccolta verso numerazioni Internet su base forfetaria è rivolto agli operatori licenziatari i quali, a loro volta, formulano le offerte commerciali verso gli ISP, i quali a loro volta propongono il servizio finale di accesso ad Internet agli utenti. Gli operatori licenziatari, pertanto, potranno usufruire di un servizio di interconnessione su base forfetaria che si può tradurre, lato ISP e di conseguenza lato cliente finale, in offerte di vario tipo: forfetario, semi-forfetario o altro.

C) *L'analisi del contesto europeo.*

1. Il modello di interconnessione forfetaria per il traffico Internet è stato introdotto in alcuni Paesi europei: nell'ordine, il Regno Unito (maggio 2000), l'Olanda (luglio 2001), la Francia (luglio 2001) e la Spagna (agosto 2001). Provvedimenti analoghi sono allo studio in Irlanda, in Belgio ed in Germania dove l'Autorità nazionale si è già espressa favorevolmente in merito.

2. In Portogallo è previsto un servizio forfetario principalmente rivolto agli ISP per la consegna su circuiti ISDN valorizzata su base forfetaria del traffico dei propri utenti.

3. Come si rileva da una ricerca dell'Autorità inglese, la formula di commercializzazione forfetaria ha notevolmente contribuito alla crescita dell'utenza Internet; in particolare si riscontra che il numero di famiglie inglesi con un accesso ad Internet è cresciuto di circa il 15% da agosto 2000 ad agosto 2001, arrivando ad un tasso di penetrazione del servizio del 39%, e che nello stesso periodo il numero di utenti connessi con formule forfetarie o semi-forfetarie è aumentato dal 25% al 40% ([2]).

([2]) Fonte: "Consumers' use of Internet Oftel residential survey Q6 August 2001" del 4 novembre 2001 - URL: http://www.oftel.gov.uk/publications/research/2001/q6intr 1101.htm

4. Di seguito si riporta una sintesi degli elementi che hanno maggiormente caratterizzato le scelte seguite dalle diverse Autorità nazionali nell'introduzione delle modalità di interconnessione forfetaria per il traffico Internet.

Livello di interconnessione.

5. Le Autorità del Regno Unito e della Spagna hanno introdotto la possibilità di raccogliere il traffico Internet forfetario sia a livello di centrale locale sia a livello di centrale transito. In Spagna è stato previsto anche un terzo punto di interconnessione, a livello metropolitano. Invece, le Autorità dell'Olanda e della Francia hanno previsto un solo livello di raccolta in modalità forfetaria del traffico Internet, rispettivamente a livello regionale e locale.

Tipologie di traffico da instradare sui circuiti di tipo Friaco.

6. Nel Regno Unito ed in Olanda l'instradamento sui circuiti forfetari avviene sulla base di una numerazione specifica dedicata a tale tipologia di traffico.

In maniera alternativa, in Spagna è stato introdotta una modalità di interconnessione «a capacità» applicabile sia al traffico fonia che dati (Internet).

Problemi di congestione della rete.

7. Tutte le Autorità europee hanno rilevato la necessità di effettuare controlli ed eventuali adeguamenti della capacità di rete per far fronte ai possibili incrementi di traffico conseguenti all'introduzione di offerte di interconnessione forfetarie. Durante il periodo di avvio del servizio sono stati, pertanto, previsti dei meccanismi di gestione dei sovraccarichi di rete: il regolatore francese ha previsto la possibilità per gli operatori interconnessi (di seguito OLO) di traboccare il traffico forfetario eccedente sui circuiti di interconnessione tariffati a consumo; in Spagna è stato reso possibile il reinstradamento del traffico in eccesso verso altri punti di interconnessione dello stesso operatore o di un terzo operatore, con il quale sono stati conclusi accordi di interconnessione di transito. Infine, nel Regno Unito, Oftel, fino al completamento degli investimenti in capacità di rete aggiuntiva, ha imposto un limite alla capacità che ciascun operatore può richiedere per ogni tandem switch (40 circuiti da 2 Mbit/s) ed ha imposto a British Telecom di reinstradare il traffico eccedente la capacità di uno specifico commutatore di transito su di un altro commutatore.

8. La tabella di seguito riportata rappresenta le condizioni economiche di offerta di servizio a traffico forfetario rilevate nei sopracitati Paesi europei. I valori economici sono da intendersi in euro per anno.

	SGU	Urbano	SGT	Regionale	Costi accessori	Accessib.	Note
UK	15.986	—	23.833	—	3.168 IN + 113 porta + flusso	OLO/ISP	Previste misure restrittive a livello SGT fino al 31-1-03 - Non è previsto trabocco
Olanda	—	—	—	29.136	2.256 porta + flusso	OLO/ISP	Solo linee per clienti ISDN e limitatamente a 2000 porte
Francia	15.600	—	—	30.000	3.268 porta + flusso (4150 porta reg. + flusso)	OLO	Prezzi relativi all'OIR 2002 - vi è un'altra offerta a livello SGU a 21.000 euro/anno ed una temporanea a livello regionale di 38.000 euro/anno che includono il trabocco
Spagna	15.913	17.076	19.528	—	4.110 porta + flusso	OLO	È un'interconessione a capacità con la possibilità di includere anche il traffico voce (ad altri prezzi) - può essere utilizzata anche a livello di canale a 64 kbps, vi sono vincoli di dimensionamento automatico, il contratto è minimo due anni, è possibile prevedere il reinstradamento con offerta aggiuntiva
Germania	29.450	—	—	—	primario ISDN	ISP/OLO	È un'offerta wholesale verso OLO/ISP
Portogallo	240* utente	—	300* utente	—	primario ISDN (a valori wholesale)	ISP/OLO	È un'offerta wholesale verso OLO/ISP
Irlanda	—	—	—	—	—	—	In fase di valutazione
Belgio	—	—	—	—	—	—	In fase di valutazione

D) *Il quadro normativo di riferimento.*

1. Telecom Italia, in quanto operatore notificato alla Comunità europea come avente notevole forza di mercato nel mercato dei sistemi di telefonia fissa e nel mercato dell'interconnessione, pubblica un'offerta di interconnessione di riferimento ai sensi dell'art. 14, comma 1, del decreto ministeriale 23 aprile 1998 e dell'art. 4, commi 9 e 10, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997.

2. Al fine di garantire lo sviluppo di condizioni concorrenziali, Telecom Italia è tenuta a rispettare, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, il principio di non discriminazione, obiettività e trasparenza delle condizioni economiche.

Dette condizioni devono essere basate sui costi effettivi, incluso un margine di profitto ragionevole sugli investimenti.

3. L'art. 9, comma 4 del decreto ministeriale 23 aprile 1998 prevede che nel valutare le condizioni economiche l'Autorità può considerare, tra l'altro, il grado di utilizzazione delle più avanzate tecnologie industrialmente disponibili anche sulla base di valutazioni tecniche ed economiche ed i riferimenti alle condizioni economiche di interconnessione applicate in ambito europeo dagli organismi di telecomunicazioni, calcolate anche sulla base della parità del potere di acquisto. Il successivo comma 5 prevede che, al fine di garantire l'interconnessione aperta ed efficace delle reti pubbliche di telecomunicazioni, l'Autorità può imporre la modifica delle relative condizioni economiche di offerta.

4. L'art. 4 della direttiva europea n. 97/33/CE prescrive agli operatori notificati come aventi notevole forza di mercato l'obbligo specifico di soddisfare le richieste ragionevoli di accesso. Sulla base di tale dato normativo le autorità nazionali di regolazione hanno potuto imporre agli operatori con rilevante potere di mercato di soddisfare tutte le richieste ragionevoli di accesso alla propria rete presentate dagli altri operatori a condizioni economiche regolamentate per un periodo di tempo determinato. A questi ultimi, nella fase di avvio della propria attività e nelle more della realizzazione di una propria rete, la normativa comunitaria e nazionale riconosce il diritto di utilizzare l'infrastruttura dell'operatore dominante per offrire, in concorrenza con quest'ultimo, servizi e prestazioni all'utente finale.

5. A norma dell'art. 7, paragrafo 3, della medesima direttiva, inoltre, si stabilisce che l'offerta di interconnessione di riferimento, comprensiva di una descrizione delle offerte di interconnessione disaggregate per componenti, dei termini e delle condizioni relative, venga elaborata in funzione delle esigenze di mercato. Inoltre, in base allo stesso articolo, l'Autorità nazionale ha il potere di imporre, ove ciò sia giustificato, modifiche all'offerta di interconnessione di riferimento anche con efficacia retroattiva.

6. Nella normativa nazionale, ai sensi dell'art. 4, commi 14 e 16, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997, l'Autorità dispone del potere di fissare in anticipo condizioni atte a garantire una

concorrenza effettiva, quali le condizioni tecniche ed economiche, le condizioni di fornitura e d'impiego nonché la conformità ai requisiti essenziali dei servizi contenuti nell'offerta di interconnessione di riferimento.

7. Ad oggi l'offerta di interconnessione di riferimento include i servizi di raccolta del traffico da parte dell'operatore d'accesso valorizzati in funzione dei reali consumi da parte dell'operatore interconnesso; tale soluzione ha consentito di ridurre eventuali barriere all'ingresso per i nuovi operatori, permettendo la formulazione di offerte alternative a quelle di Telecom Italia.

8. L'emergere di nuove esigenze di mercato ha portato gli operatori di telecomunicazione a formulare nuove tipologie di offerta che, allontanandosi dalla logica a consumo, prevedano formule di commercializzazione forfetarie. La stessa Telecom Italia, rilevando le nuove esigenze, ha più volte proposto, seppur in via sperimentale, offerte rivolte agli Internet Service Provider (di seguito ISP) strutturate in maniera tale da garantire agli stessi una base certa e prevedibile di costi del traffico terminato sui propri apparati.

9. L'Autorità, rilevando questa mutazione dello scenario di mercato congiuntamente alle nuove opportunità offerte dall'introduzione di una numerazione specifica per i servizi Internet operata con la delibera n. 6/00/CIR, già nella sua delibera n. 10/00/CIR ha affermato che l'introduzione della numerazione in decade 7 per i servizi di accesso ad Internet, permettendo l'identificazione del traffico «Internet» rispetto a quello di fonia, avrebbe permesso «lo sviluppo di specifiche modalità di instradamento» nonché di «nuove modalità di pricing dei servizi di interconnessione (ad es. soluzioni di tipo "forfettario", ovvero con condizioni economiche indipendenti dalla quantità di traffico interconnesso)». L'obiettivo delle nuove condizioni di interconnessione è quello di «garantire lo sviluppo di dinamiche competitive sull'accesso ai servizi Internet di tutti gli operatori da parte della clientela finale, tenendo anche in considerazione la posizione dominante detenuta da Telecom Italia nel mercato delle infrastrutture di accesso».

E) *Valutazione regolamentare relativa al servizio di raccolta forfetario.*

1. Alla luce dell'esigenza, descritta nei paragrafi precedenti, di rendere sostenibili modalità di accesso ad Internet forfetarie, nonché di stimolare nuovi modelli di offerta da parte di tutti gli operatori per l'accesso ad Internet, l'Autorità ritiene opportuno prevedere nell'ambito dei servizi di interconnessione offerti dall'operatore d'accesso notificato, Telecom Italia, una modalità di raccolta forfetaria del traffico indirizzato a punti di accesso alla rete Internet.

2. Dalle considerazioni in termini di mercato, esposte precedentemente, è emerso, infatti, che un'offerta forfetaria a livello di interconnessione tra Telecom Italia ed OLO di terminazione sosterrebbe lo sviluppo del mercato Internet in un regime di equa competizione.

3. Nell'ambito della valorizzazione delle tariffe di interconnessione, la modalità forfetaria prevede di associare un canone di accesso fisso ad una determinata capacità di rete resa disponibile da Telecom Italia all'OLO.

4. Per definire correttamente il nuovo servizio di interconnessione a capacità, nel corso dell'istruttoria sono state approfondite una serie di problematiche di ordine tecnico e commerciale riconducibili alla definizione della modalità di discriminazione del traffico di interconnessione forfetario e minutario, all'esame degli impatti sulla rete di Telecom Italia ed alla necessità di flessibilità di utilizzo delle risorse di rete.

Definizione della modalità di discriminazione del traffico di interconnessione.

5. La modalità di raccolta forfetaria, essendo legata al traffico Internet, è associata alle numerazioni in decade 7, a tal fine introdotte dalla delibera n. 6/00/CIR.

6. Si ritiene che il nuovo servizio di interconnessione debba consentire la discriminazione del traffico associato a modalità di offerta forfetarie sin dalla fase di accesso alla rete, permettendo eventualmente di differenziare le modalità di instradamento ed i controlli di qualità applicati a tale traffico rispetto a quelli relativi al traffico associato ad offerte a consumo. La necessità di una differente gestione tecnica del traffico forfetario è giustificata dal fatto che esso, come sarà ripreso nei punti relativi ai problemi di ordine tecnico, ha una caratterizzazione statistica ed un impatto sui sistemi di rete differenti rispetto al traffico valorizzato a consumo.

7. La gestione separata delle due tipologie di traffico è ritenuta dunque una misura di massima tutela degli interessi dei consumatori che sottoscrivono contratti relativi a modalità di accesso forfetarie, con determinati livelli di qualità di servizio e sostenendo preventivamente i costi relativi all'utilizzo dell'accesso.

Problemi di ordine tecnico.

8. Come risulta da alcuni studi in materia svolti in alcuni paesi europei, con l'introduzione di modalità di commercializzazione forfetarie del traffico Internet si modificano le caratteristiche statistiche del traffico, evidenziando un importante fenomeno: gli utenti sono portati a mantenere la connessione sempre attiva "always on" anche durante i momenti di non utilizzo del servizio. L'interconnessione forfetaria potrebbe, dunque, generare dei carichi nella rete commutata superiori a quelli per la quale è stata progettata e dimensionata.

In particolare tale uso improprio delle risorse di rete commutata può portare a problemi di dimensionamento su tre livelli:

a) rete di accesso di Telecom Italia;

b) punto di interconnessione tra Telecom Italia e OLO;

c) capacità di porte modem dell'ISP.

9. Relativamente al livello *a)*, è stato rilevato che il verificarsi di condizioni di congestione è funzione dell'attuale grado di saturazione dei circuiti trasmissivi interni alla rete di accesso. L'impatto reale sarà, certamente, funzione dell'effettivo grado di diffusione di offerte di accesso forfetarie e dell'introduzione di vincoli di tutela e controllo da parte dell'ISP in termini, ad esempio, di tempo massimo di utilizzo per singolo utente, ora di disponibilità del servizio. Ad oggi non essendo tali offerte diffuse sul mercato, non sono disponibili statistiche utili a valutare l'impatto in termini di dimensionamento e di conseguenza gli eventuali investimenti che si rendano necessari per sostenere il traffico forfetario.

10. Relativamente ai livelli *b)* e *c)* è chiaro che sia interesse tanto dell'operatore di accesso quanto dell'OLO e dell'ISP introdurre meccanismi per il controllo delle connessioni attive non utilizzate, al fine di massimizzare l'efficienza di sfruttamento delle reti. La gestione dei parametri di controllo viene, quindi, ad essere lasciata all'OLO ed all'ISP, in quanto parte essenziale della qualità del servizio di accesso ad Internet offerto. A tali controlli si affiancano quelli operati dall'operatore d'accesso per una verifica *ex post* del corretto utilizzo della rete da parte dell'operatore di terminazione, al fine di garantire il mantenimento dell'integrità della rete.

11. A tal fine è possibile definire dei «test a soglia» su alcuni parametri caratteristici della rete, in grado di segnalare il sopraggiungere di eventuali situazioni di congestione. Il riscontro immediato delle situazioni di congestione consente di controllarne la causa e la frequenza al fine di determinare un eventuale adeguamento delle risorse in interconnessione.

12. I problemi di congestione sono riscontrabili in misura maggiore al crescere degli elementi di rete interessati dal traffico Internet. In altri termini, per limitare l'impatto sugli altri servizi ed in particolare del servizio di fonia, sarebbe opportuno estrarre il traffico Internet in interconnessione al livello più vicino alla sua origine (livello SGU).

13. È altresì vero che garantire l'interconnessione forfetaria solo a livello SGU rischierebbe di penalizzare gli operatori più piccoli che, non avendo capacità d'investimento adeguate, si vedrebbero costretti ad abbandonare questa tipologia di offerta ovvero ad essere relegati alla sola copertura di alcune aree territoriali. Si ritiene, dunque, necessario rendere disponibile il servizio di raccolta forfetaria anche a livello di singolo SGT.

14. Per rispondere ad entrambe le esigenze manifestate è opportuno prevedere, in aggiunta ai precedenti, un ulteriore livello di interconnessione per la raccolta del traffico Internet, intermedio tra SGU e singolo SGT, e corrispondente ad esempio ad un punto di raccolta distrettuale per i distretti serviti da più di un SGU. Tale soluzione ha il vantaggio di richiedere un investimento di interconnessione contenuto agli OLO e di estrarre il traffico Internet in un punto relativamente vicino all'origine della chiamata.

Flessibilità di utilizzo delle risorse di rete.

15. L'interconnessione forfetaria può essere fornita da Telecom Italia agli OLO su canali di interconnessione dedicati, predisposti per l'accesso alle numerazioni in decade «7».

16. In considerazione del carattere innovativo delle offerte basate su modelli commerciali forfetari e della velocità di evoluzione delle offerte di accesso ad Internet, si ritiene che la fornitura dei collegamenti forfetari si debba basare su contratti con un elevato grado di flessibilità nella fornitura, nella dismissione, e nella rinegoziazione delle condizioni economiche, maggiore rispetto a quello dei contratti stipulati per il traffico fonia.

17. In prospettiva potrebbe essere resa disponibile l'attivazione di fasci di interconnessione in maniera molto semplificata («bandwidth on demand») e comunque su richiesta dell'operatore interconnesso, ad esempio attivando dei fasci a 2 Mbps all'interno di un collegamento a 155 Mbps installato tra gli operatori interconnessi.

18. L'interconnessione forfetaria prevede da un lato dei costi fissi molto più alti per l'OLO rispetto all'interconnessione minutaria, in quanto si paga il traffico anche se i circuiti non vengono di fatto utilizzati, dall'altro presenta notevoli difficoltà nel dimensionamento delle risorse di interconnessione, a causa dei dati incerti sulle statistiche di traffico ad essi associate. Si ritiene pertanto, opportuno prevedere dei meccanismi di tutela dell'utente finale che, in situazioni di congestione dei circuiti di interconnessione, prevedano il trabocco del traffico su altri fasci di interconnessione, con conseguente valorizzazione a consumo.

19. Affinché si instauri un corretto regime di concorrenza sui servizi forfetari, in considerazione anche di quanto disposto dall'art. 31, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 77/2001, l'Autorità ritiene opportuno prevedere un periodo adeguato di preavviso al pubblico delle nuove condizioni economiche d'offerta. Durante detto periodo gli OLO hanno l'opportunità di portare a termine i negoziati per i contratti forfetari e la conseguente configurazione e predisposizione delle reti.

F) *Benefici e garanzie di qualità agli utenti finali.*

1. Con il crescere della spinta competitiva nel mercato dell'accesso ad Internet, determinata anche dal diffondersi di nuove formule commerciali di offerta stante la struttura dei costi di interconnessione forfetaria, si ravvisa la necessità di rendere più chiare e trasparenti le condizioni di offerta a tutela dei consumatori finali.

2. Un problema molto spesso rilevato è, ad esempio, che l'utente è portato a confondere una tipologia di accesso con tariffa forfetaria con la fornitura di un accesso ad Internet dedicato e permanente.

3. Si ritiene, pertanto, utile introdurre una disciplina per le condizioni di offerta dei servizi di accesso ad Internet basati su modalità forfetarie o semiforfetarie, che definisca in maniera chiara le caratteristiche del servizio incluse quelle tecniche, i limiti ed i vantaggi e le

potenzialità della connessione. In particolare, si ritiene opportuno prevedere che le condizioni di offerta comprendano come dato essenziale le principali caratteristiche dei servizi quali:

rapporto di concentrazione applicato nel dimensionamento dell'accesso (numero di utenti/numero di modem);

banda media nazionale ed internazionale riservata sul backbone dell'ISP per ciascun modem;

eventuali limitazioni sulla disponibilità del servizio o il profilo orario che caratterizza ciascuna offerta e le modalità utilizzate per assicurarlo, in particolare se finalizzate al controllo del fenomeno delle congestioni di rete;

eventuale SLA sul tasso di disponibilità del servizio.

4. Tali caratteristiche dovranno essere specificate dagli ISP nell'ambito delle campagne promozionali delle offerte commerciali in termini chiari.

Udita la relazione del commissario ing. Vincenzo Monaci, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

Integrazione dell'offerta di interconnessione di riferimento

1. Telecom Italia integra l'offerta di interconnessione di riferimento con il servizio di raccolta del traffico Internet a condizioni economiche forfetarie.

Art. 2.

Condizioni dell'offerta di raccolta su base forfetaria

1. Il servizio di interconnessione di raccolta su base forfetaria è introdotto a livello di SGU ed a livello di singolo SGT.

2. Telecom Italia propone un ulteriore livello di interconnessione assimilabile al livello SGU distrettuale per il servizio di raccolta sia a consumo sia su base forfetaria del traffico rivolto a numerazioni in decade 7.

3. I circuiti di interconnessione di raccolta su base forfetaria sono condivisibili per l'instradamento di tutto il traffico decade 7 gestito con il modello di raccolta, anche quello a consumo.

4. In caso di saturazione delle risorse di interconnessione forfetaria disponibili su un autocommutatore, il servizio di raccolta forfetario prevede la gestione del trabocco del traffico su canali di interconnessione a consumo.

5. Il traffico di trabocco è valorizzato secondo i prezzi del servizio di raccolta a consumo per l'accesso a numerazioni in decade 7 indicati nell'offerta di interconnessione di riferimento in vigore.

6. I canali di interconnessione utilizzati per il traffico di trabocco sono condivisibili con il traffico del servizio di raccolta a consumo per le numerazioni in decade 7, e sono soggetti alle medesime verifiche di qualità e dimensionamento di cui al successivo comma 10.

7. Le condizioni economiche del servizio di raccolta forfetaria sono basate sui principi di orientamento al costo, trasparenza e non discriminazione.

8. Nelle condizioni di offerta, Telecom Italia indica le modalità di discriminazione del traffico ed i parametri utilizzati per il controllo dell'integrità, del corretto funzionamento e del dimensionamento della rete.

9. Nel rispetto delle disposizioni della presente delibera e delle condizioni di offerta di Telecom Italia, nonché di quanto in merito previsto dai singoli contratti di interconnessione, l'operatore interconnesso può scegliere di trasformare i circuiti di raccolta esistenti da tariffazione a consumo, per traffico voce o decade 7, a forfetaria e viceversa, senza oneri o penalità.

10. Il processo di richiesta ed attivazione dei circuiti di interconnessione utilizzati per il servizio di raccolta forfetaria garantisce tempi minimi di attivazione ed un elevato grado di flessibilità, con particolare riferimento al caso di disponibilità da parte dell'operatore interconnesso di risorse trasmissive non completamente utilizzate.

11. L'Autorità, nella valutazione delle condizioni di offerta del servizio di raccolta forfetario, tiene conto anche delle condizioni di offerta approvate dalle Autorità di regolamentazione nazionali in altri Stati membri per servizi analoghi.

Art. 3.

Disposizioni transitorie

1. Durante i primi sei mesi di servizio, Telecom Italia effettua una campagna di misure volta a verificare eventuali situazioni critiche di funzionamento sulla propria rete ed i valori dei livelli di soglia definiti per la verifica dei parametri di qualità della rete di cui al precedente art. 2, comma 8.

2. Alla luce dei risultati della campagna di misura di cui al precedente comma, l'Autorità valuta l'opportunità di richiedere a Telecom Italia una revisione dell'offerta di raccolta forfetaria.

Art. 4.

Condizioni di offerta e regime di pubblicità

1. I soggetti che propongono sul mercato servizi di accesso ad Internet basati su modalità di interconnessione forfetaria, evidenziano nelle condizioni di offerta almeno i seguenti indicatori qualitativi minimi:

a) rapporto di concentrazione applicato nel dimensionamento dell'accesso (numero utenti/numero di modem);

b) banda media, nazionale ed internazionale, riservata sul backbone dell'ISP per ciascun modem;

c) limitazioni della disponibilità del servizio nell'arco della giornata ovvero il profilo orario che caratterizza ciascuna offerta e le modalità utilizzate per assicurarlo.

2. Gli indicatori di qualità di cui al comma 1, inclusi i relativi valori, sono inseriti nei contratti e nell'ambito delle campagne promozionali delle offerte commerciali in termini chiari.

3. Alle condizioni di offerta di cui al precedente comma 1, è data ampia diffusione al pubblico, anche mediante l'inserzione nei siti Internet.

Art. 5.

Disposizioni finali

1. Telecom Italia, entro trenta giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, pubblica all'interno dell'offerta di interconnessione di riferimento relativa all'anno 2001, le condizioni tecniche ed economiche per il servizio di raccolta forfetario secondo le indicazioni del presente provvedimento.

2. Telecom Italia è tenuta ad implementare e rendere operativa la nuova modalità di interconnessione entro novanta giorni dall'approvazione dell'offerta di cui al precedente comma 1.

3. Telecom Italia potrà proporre offerte di traffico retail sia agli ISP sia agli utenti finali basate su modelli forfetari, solo trascorsi sessanta giorni dalla data di effettiva disponibilità ed operatività della nuova modalità di interconnessione per gli operatori licenziatari.

4. L'Autorità si riserva di rivedere le disposizioni contenute nel presente provvedimento alla luce dell'evoluzione delle condizioni di mercato.

Il presente provvedimento è notificato alla società Telecom Italia ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Napoli, 20 dicembre 2001

Il presidente: CHELI

02A00427

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 16 gennaio 2002

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,8817
Yen giapponese	115,83
Corona danese	7,4306
Lira Sterlina	0,61350
Corona svedese	9,2141
Franco svizzero	1,4705
Corona islandese	90,87
Corona norvegese	7,9120
Lev bulgaro	1,9510
Lira cipriota	0,57620
Corona ceca	32,203
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	243,95
Litas lituano	3,5257
Lat lettone	0,5597
Lira maltese	0,4002
Zloty polacco	3,6438
Leu romeno	28300
Tallero sloveno	219,8864
Corona slovacca	42,400
Lira turca	1213000
Dollaro australiano	1,7136
Dollaro canadese	1,4027
Dollaro di Hong Kong	6,8760
Dollaro neozelandese	2,1010
Dollaro di Singapore	1,6147
Won sudcoreano	1155,73
Rand sudafricano	10,4349

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

02A00518

MINISTERO DELLA SALUTE

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Eritromicina»

Con il decreto n. 800.5/R.M.383/D3 del 3 gennaio 2002 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

ERITROMICINA:

2% lozione flacone 40 ml - A.I.C. n. 029560036;

2% lozione flacone 20 ml - A.I.C. n. 029560048.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Galderma Italia S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

02A00376

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno in talune esposizioni, in Verona

Con decreto ministeriale del 20 dicembre 2001 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «104ª Fieragricola - Fiera internazionale dell'agricoltura e della zootecnia», che avrà luogo a Verona dal 6 marzo 2002 al 10 marzo 2002.

Con decreto ministeriale del 20 dicembre 2001 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «8º SOL - Salone internazionale dell'olio di oliva vergine ed extravergine», che avrà luogo a Verona dall'11 aprile 2002 al 15 aprile 2002.

Con decreto ministeriale del 20 dicembre 2001 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «36º Vinitaly - Salone internazionale del vino e dei distillati», che avrà luogo a Verona dall'11 aprile 2002 al 15 aprile 2002.

Con decreto ministeriale del 20 dicembre 2001 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «25º Samoter - Salone internazionale macchine per movimento terra, da cantiere e per l'edilizia», che avrà luogo a Verona dal 13 febbraio 2002 al 17 febbraio 2002.

Con decreto ministeriale del 20 dicembre 2001 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «Lifestyle & Salute, uno stile di vita per mantenersi in salute», che avrà luogo a Verona dal 31 maggio 2002 al 2 giugno 2002.

Con decreto ministeriale del 20 dicembre 2001 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «Globalexpo - Salone per l'internazionalizzazione delle imprese», che avrà luogo a Verona dal 16 maggio 2002 al 18 maggio 2002.

Con decreto ministeriale del 20 dicembre 2001 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «5º Enolitech - Salone delle tecniche per la viticoltura, l'enologia e delle tecnologie olivicole ed olearie», che avrà luogo a Verona dall'11 aprile 2002 al 15 aprile 2002.

DA 02A00243 a 02A00249

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

Comunicato relativo all'invio dei dati da parte delle stazioni appaltanti

IL PRESIDENTE

Premesso:

Che nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 2 novembre 1999 l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ha dato comunicazione della costituzione alle proprie dipendenze dell'Osservatorio dei lavori pubblici;

Che nella suddetta comunicazione ha fissato i termini di invio delle informazioni e si è riservata ulteriori comunicazioni in merito ai criteri di raccolta e modalità di invio delle informazioni richieste;

Che nel supplemento ordinario n. 219 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 15 dicembre 1999 è stata data comunicazione dei criteri di trasmissione dei dati informativi nonché dell'apertura del proprio sito Internet;

Che con supplemento ordinario n. 33 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 22 febbraio 2000 sono state pubblicate le tabelle dei codici e le istruzioni per la compilazione delle schede di rilevazione dati, da utilizzarsi da parte delle stazioni appaltanti di cui alla comunicazione del 15 dicembre 1999;

Che con comunicati del 1º giugno 2000 e dell'11 gennaio 2001 sono stati stabiliti i criteri per l'invio delle informazioni relative al riepilogo trimestrale dei lavori di importo inferiore a 150.000 euro.

Considerato:

Che occorre modificare le schede di rilevazione dei dati per adeguarle all'euro;

Che occorre uniformare la classifica oggettiva delle opere a quella individuata dalla Unione europea (CPV) e che ciò implica la sostituzione delle tabelle 4a, 4b, 4c pubblicate nel supplemento ordinario n. 33 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 22 febbraio 2000.

Comunica

che i dati relativi agli appalti aggiudicati dopo il primo gennaio 2002 dovranno essere trasmessi, anziché nei termini stabiliti nei precedenti comunicati, a decorrere dal 16 marzo 2002 utilizzando apposite procedure on-line e off-line all'uopo predisposte dall'Autorità sentite le sezioni regionali. Con apposito comunicato sarà resa nota la disponibilità delle suddette procedure e verrà resa nota la tabella di codifica CPV in sostituzione delle tabelle 4a, 4b, 4c pubblicate nel supplemento ordinario n. 33 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 22 febbraio 2000. I dati relativi agli appalti aggiudicati nel 2000 e nel 2001 dovranno continuare ad essere trasmessi secondo le modalità in atto ove il termine stabilito per la trasmissione scada entro il 15 marzo 2002. Per i dati relativi agli appalti aggiudicati nel 2000 e nel 2001 per i quali il termine di trasmissione scada in data successiva a quella del 15 marzo 2002 saranno utilizzate le procedure on-line e off-line prima citate.

02A00381

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651014/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002

(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

	Euro	Lire
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
- annuale	**271,00**	524.729
- semestrale	**154,00**	298.186
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
- annuale	**222,00**	429.852
- semestrale	**123,00**	238.161
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:		
- annuale	**61,00**	118.112
- semestrale	**36,00**	69.706
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	**57,00**	110.367
- semestrale	**37,00**	71.642
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	**145,00**	280.759
- semestrale	**80,00**	154.902
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	**56,00**	108.431
- semestrale	**35,00**	67.769
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	**142,00**	274.950
- semestrale	**77,00**	149.093
Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):		
- annuale	**586,00**	1.134.654
- semestrale	**316,00**	611.861
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):		
- annuale	**524,00**	1.014.605
- semestrale	**277,00**	536.347

*Integrando con la somma di € **80,00 (L. 155.250**) il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

	Euro	Lire
Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**0,77**	1.491
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**	1.549
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**1,50**	2.904
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	**0,80**	1.549
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**	1.549
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**	1.549

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

	Euro	Lire
Abbonamento annuale	**86,00**	166.519
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**	1.549

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

	Euro	Lire
Abbonamento annuale	**55,00**	106.495
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**5,00**	9.681

PARTE SECONDA - INSERZIONI

	Euro	Lire
Abbonamento annuale	**253,00**	489.876
Abbonamento semestrale	**151,00**	292.377
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,85**	1.646

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

	Euro	Lire
Abbonamento annuo	**188,00**	364.019
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	**175,00**	338.847
Volume separato	**17,50**	33.885

TARIFFE INSERZIONI

(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

	Euro	Lire
Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	**20,24**	39.200
Inserzioni Giudiziarie (comprese le comunicazioni o avvisi relativi a procedure di esproprio per pubblica utilità) per ogni riga, o frazione di riga	**7,95**	15.400

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 2 0 1 1 7 *

€ **0,77**
L. 1.491